Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA Lunedì, 8 ottobre — Numero 234

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 42; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi **le avvertenze in** testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 24 della legge 8 aprile 1906, n. 141 sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142 sullo stato economico degli insegnanti;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141 avranno vigore dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Sono approvate le annesse disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 30, 31, 37, 38, 39 e 40 della legge 8 aprile 1906, n. 142, che saranno firmate d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Norme regolamentari in applicazione dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e degli articoli 1, 8-11, 16-18, 24, 30, 31, 37-40 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

I. — *Organici degli istituti e numero degli insegnanti.*

Art. 1.

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre

ordini di ruoli indicati dalla tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e suddivisi, entro ciascun ordine, in altrettanti ruoli quante sono le distinzioni che per materia e per istituto sono fatte nella predetta tabella.

Art. 2.

Il numero complessivo degli insegnanti ordinari e straordinari, che verrà stabilito annualmente con la legge del bilancio, con effetto per l'anno scolastico successivo, risulterà formato dall'insieme dei posti d'organico dei singoli istituti stabiliti in base: 1° al numero delle classi e corsi ordinari; 2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo istituto, perchè ivi esistenti da un triennio.

A detto numero complessivo, però, saranno aggiunti tanti posti di ruolo quanti corrispondono alle altre classi e corsi completi aggiunti che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costanti nel loro complesso, pur variando le sedi.

Agli ulteriori bisogni, che eventualmente si manifestassero, si provvederà sino alla nuova legge di bilancio con supplenze retribuite a norma del secondo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 3.

Le norme per la determinazione dei posti di ruolo negli organici dei singoli istituti sono le seguenti: *a*) il numero e la denominazione delle cattedre, che costituiscono l'organico di ciascuno istituto quando esso ha il numero normale di classi, sono indicati dalla tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142; *b*) quando, oltre al numero normale di classi, esista presso l'istituto stesso una classe o un corso completo di classi, che abbiano carattere di stabilità a norma del comma primo dell'art. 2, saranno istituite in esso altrettante cattedre di ruolo quante sono le materie per le quali l'orario del rispettivo programma raggiunga il limite minimo di orario obbligatorio stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per le altre materie, per le quali l'orario normale del programma sia inferiore al limite minimo obbligatorio, sarà creata una nuova cattedra di ruolo soltanto nel caso, che, oltre al corso ordinario e ad un altro corso completo, esistano, nell'istituto stesso, altre classi aventi carattere di stabilità, in modo che con esse l'orario complessivo raggiunga almeno il doppio del limite minimo obbligatorio.

L'istituzione delle cattedre di ruolo, a norma dei due capoversi precedenti è obbligatoria in ogni istituto e per ciascuna materia il cui insegnante della classe o del corso ordinario oltrepassi le 28 ore settimanali fra il proprio obbligo d'orario e l'intero insegnamento nella classe o classi aggiunte per cui deve essere istituita nuova cattedra di ruolo; ma quando la detta condizione non si verifichi, l'istituzione della cattedra di ruolo sarà facoltativa e non avrà luogo in tutti i casi in cui l'insegnante di ruolo appartenente all'istituto, adempiuto al proprio obbligo d'orario e senza oltrepassare le 28 ore settimanali, nemmeno con altri eventuali incarichi aventi carattere di stabilità, possa e voglia assumere per intero l'insegnamento nella classe o nel corso completo di classi.

S'intende in tal caso per classe quella nella quale l'insegnante svolge per intiero il programma prescritto per il suo insegnamento e compie tutti i suoi obblighi di orario; e per corso completo quello nel quale si svolge normalmente l'intero programma d'insegnamento di una materia, o un corso di classi che sia uguale per numero a quello richiesto per il normale svolgimento del programma, o che sia tale che l'orario complessivo di esse raggiunga almeno l'orario normale del programma stesso, sempre che tali classi appartengano al medesimo istituto. Saranno considerati a tale effetto come istituti distinti il liceo ed il ginnasio, la scuola normale e la scuola complementare, salvo per le materie il cui insegnamento in tali scuole è organicamente affidato a un medesimo insegnante.

Agli effetti delle precedenti disposizioni relative all'istituzione delle cattedre di ruolo, per gli insegnanti del 3° ordine di ruoli in luogo del limite minimo d'orario obbligatorio si prenderà come base l'orario del rispettivo programma.

Agli effetti del presente articolo e dei successivi si considererà sempre come una sola materia ogni gruppo di materie costituenti il programma abbligatorio di un medesimo insegnante.

Analogamente a quanto sopra è stabilito si provvederà quando per l'esistenza di ulteriori classi e corsi completi aventi carattere di stabilità, occorra istituire altre cattedre oltre al numero di quelle previste dai precedenti capoversi *a*) e *b*).

Art. 4.

Nell'istituto tecnico potranno esservi più cattedre di lettere italiane e di matematica quante volte sia possibile che tutti gli insegnanti, che per tali materie sono assegnati all'istituto stesso, raggiungano con l'insegnamento nelle classi aggiunte, il limite minimo d'orario obbligatorio.

Art. 5.

I posti di ruolo determinati a norma del primo comma dell'art. 2 sono assegnati organicamente agli istituti presso i quali esistono le classi o corsi completi, che hanno dato luogo alla creazione dei posti stessi.

Gli altri posti di ruolo determinati a norma del secondo comma dell'art. 2 saranno assegnati d'anno in anno a quegli istituti nei quali se ne manifesterà il bisogno.

Art. 6.

Il numero degli insegnanti di ciascun ruolo sarà diminuito di un posto per ogni insegnante del ruolo stesso che sia nominato capo d'istituto effettivo e che continui ad avere l'insegnamento; ma ogni qualvolta per effetto dell'art. 25 il capo d'istituto sia esonerato totalmente dall'insegnamento, il ruolo predetto tornerà ad aumentare di un posto, quando si verifichino le condizioni di cui all'art. 3.

Art. 7.

Quando per lo spostamento della popolazione scolastica in una città, che sia sede di due o più istituti della medesima specie, venga in uno di questi a mancare una classe o un corso completo che abbiano carattere di stabilità, il posto di ruolo corrispondente potrà essere trasportato nell'organico di quello degli altri istituti, nel quale in correlazione sia cresciuto il numero delle classi o dei corsi completi.

Art. 8.

Quando corrispondentemente ad una classe o a un corso completo di classi aggiunte sia stato istituito un posto di ruolo, questa classe o questo corso si considererà come classe o corso organico dell'istituto stesso e gli insegnanti avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli insegnanti delle altre classi o corsi ordinari precedentemente esistenti.

I medesimi diritti ed obblighi avranno gl'insegnanti che di anno in anno saranno assegnati ad un istituto, a norma del 2° comma dell'art. 5.

Art. 9.

Quando l'istituzione di un posto di ruolo, a norma dell'art. 3, sia avvenuta perchè l'insegnante del corso ordinario non poteva o non voleva assumere l'insegnamento anche nella classe o nel corso completo corrispondenti a tale posto di ruolo, egli non potrà ottenerlo, pur venendo a cessare le ragioni per le quali non gli era stato affidato detto insegnamento, fino a tanto che la cattedra non si renda disponibile e finchè non possa sopprimersi il posto di ruolo corrispondente.

Art. 10.

Quando per le mutate condizioni della popolazione scolastica vengano a mancare le condizioni volute dagli articoli 2 e 3, e debba perciò esser soppresso un posto di ruolo in un istituto, se in quella sede o in altra sia disponibile un altro posto di ruolo corrispondente, sarà destinato a questo l'insegnante che da minor tempo appartiene alla sede, ov'è l'istituto nel quale è avvenuta la detta soppressione

Nel caso che in nessun altro istituto sia disponibile un corrispondente posto di ruolo, l'ultimo nominato degli insegnanti della stessa materia di detto ruolo sarà collocato in disponibilità, e l'insegnante della stessa disciplina, che si trovi da minor tempo nell'istituto, a cui appartiene il posto soppresso, sarà trasferito alla cattedra tenuta dall'insegnante collocato in disponibilità.

L'Amministrazione dovrà valersi, di preferenza sopra ogni altro, dell'insegnante collocato in disponibilità per eventuali incarichi o per supplenze in classi aggiunte in sostituzione di insegnanti legalmente assenti e in tal caso detto insegnante riceverà una retribuzione pari alla somma di cui sarà stato diminuito il suo stipendio per effetto del suo collocamento in disponibilità.

Tosto che sarà disponibile un nuovo posto nel ruolo cui detto insegnante appartiene, cesserà il suo stato di disponibilità.

L'insegnante trasferito a norma dei precedenti capoversi 1° o 2°, qualora alla sede da cui deve muoversi fosse stato destinato in virtù di un concorso speciale, conserverà il diritto ad esser trasferito nuovamente, tosto che se ne presenti la possibilità, o nella stessa sede o in altra di pari importanza.

Art. 11.

In ciascun ruolo e per ciascuna materia, quando il numero complessivo degli insegnanti sia superiore al rispettivo numero dei posti di ruolo creati a norma del primo comma dell'art. 2, agli effetti dall'art. 10 si intenderanno corrispondenti ai posti di ruolo istituiti a norma del secondo comma dell'art. 2, e per il numero eccedente, gli insegnanti ultimi nominati, purchè non siano vincitori di concorsi speciali che dian loro diritto a determinate sedi.

Art. 12.

Al principio di ogni anno scolastico, in base alle risultanze delle inscrizioni dell'anno stesso, saranno determinate con un decreto Reale le modificazioni che per l'anno scolastico successivo dovranno esser portate negli organici dei singoli istituti.

II. — *Classi aggiunte.*

Art. 13.

Nessuna classe, senza distinzione di ordine e grado d'istituto, potrà avere più di 40 alunni; quando il numero dei suoi alunni avrà raggiunto detto limite essa sarà divisa.

La classe potrà tuttavia esser divisa anche se il numero degli alunni non raggiunga il predetto limite, purchè però non sia inferiore a 30, quando risulti dimostrato, che, nel locale disponibile, nemmeno con una diversa distribuzione delle classi nelle varie aule si possa dare sistemazione a tutte le classi.

Il numero degli alunni di una classe sarà diviso possibilmente in parti eguali fra le sezioni della classe stessa, per quanto lo consenta la capacità dei locali.

Art. 14.

Quando una classe sia stata divisa da un solo anno a norma del 1° comma dell'articolo precedente, la divisione sarà mantenuta nell'anno successivo ancorchè il numero degli alunni sia divenuto inferiore a 40, purchè sia rimasto superiore a 35.

Quando una classe sia stata suddivisa per due anni consecutivi a norma dello stesso comma, la divisione sarà mantenuta per un altro anno scolastico se il numero degli alunni sia inferiore a 40 ma non a 30; affinchè però la divisione continui e la classe aggiunta acquisti carattere di stabilità sarà necessario che nel successivo anno il numero degli alunni torni a raggiungere il limite massimo di 40.

La divisione consentita a norma del 2° comma dell'articolo precedente cesserà col cessare delle condizioni che l'hanno determinata, e che saranno verificate almeno ogni anno.

Art. 15.

Nelle classi degli istituti tecnici nelle quali vengono insegnate discipline comuni a tutte le sezioni e discipline speciali ad alcune di esse, l'applicazione degli articoli 13 e 14 sarà fatta in relazione a ciascuna disciplina, considerando il numero di alunni che a questa sono iscritti.

Art. 16.

Tanto l'istituzione quanto la soppressione di ogni classe aggiunta saranno fatte per decreto Ministeriale.

Art. 17.

Quando per una classe siano soddisfatte le condizioni fissate dagli articoli 13 e 14, il capo dell'istituto, col consenso dell'autorità scolastica locale, potrà senz'altro dividerla e provvedere per l'insegnamento con supplenze provvisorie. L'autorità scolastica ne informerà il Ministero, il quale, accertate le predette condizioni, emanerà il decreto di cui all'art 16 e provvederà all'assegnazione definitiva degli insegnanti alla nuova classe.

Art. 18.

I compensi per l'insegnamento nelle classi aggiunte decorreranno da quando sia avvenuta effettivamente la divisione delle classi a norma dell'art. 17.

Nel caso di soppressione di queste classi, il compenso sarà pagato fino alla data della cessazione del servizio dell'insegnante.

Art. 19.

L'assegnazione delle classi aggiunte, alle quali non corrispondano posti di ruolo, sarà fatta con equa distribuzione, nell'ordino sottoindicato, ai professori regolarmente abilitati delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, compatibilmente col limite massimo d'orario consentito dall'art. 33 e quando non vi si oppongano ragioni speciali di servizio nè si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere col personale femminile della stessa materia o di materie affini di altre scuole di pari grado regie o pareggiate.

In tale assegnazione si darà la preferenza nell'ordine seguente:

1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;

2° agli insegnanti di materie affini della stessa scuola, che abbiano orario minore, ferma restando la condizione del 1° capoverso circa l'abilitazione per la materia per cui si deve provvedere;

3° qualora non si provveda all'assegnazione delle classi aggiunte in conformità ai due precedenti numeri, le classi aggiunte saranno affidate agli insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

In mancanza di insegnanti di pari grado le classi aggiunte potranno essere affidate a insegnanti di grado superiore, o, mancando questi, di grado inferiore, purchè siano regolarmente abilitati.

Saranno preferiti, seguendo l'ordine suindicato, gli insegnanti di scuole regie per le classi aggiunte di scuole regie, e quelli di scuole pareggiate per le classi aggiunte di scuole pareggiate.

Nell'ambito di ciascuno dei tre gruppi successivamente indicati nel presente articolo, avranno la precedenza gli insegnanti che abbiano ottenuta l'idoneità in un concorso indetto per l'insegnamento della stessa disciplina in istituti del medesimo ordine e di grado pari o superiore.

L'ordine di preferenza precedentemente stabilito sarà osservato anche quando si tratti di provvedere col personale femminile alle sezioni femminili aggiunte alle maschili a sensi del 1° capoverso del presente articolo.

Per l'applicazione del presente articolo, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e la scuola complementare saranno considerati come scuole distinte, salvo per le materie che, per ragioni d'organico, sono affidate allo stesso insegnante nel liceo e nel ginnasio, e così nella scuola complementare e nella scuola normale.

Art. 20.

Soltanto quando non sia possibile provvedere nei modi sopra indicati, l'insegnamento potrà essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purchè regolarmente abilitata.

Dell'assegnazione di ogni supplenza, che possa durare fino alla

fine dell'anno scolastico, sarà data notizia alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Art. 21.

Quando oltre ai corsi completi si formino nello stesso istituto altre classi aggiunte, e nel caso che detti corsi completi siano affidati a più insegnanti di ruolo, questi avranno diritto a un numero eguale di classi aggiunte, e, quando la distribuzione non possa esser fatta egualmente, avrà diritto al maggior numero quello degli insegnanti che occupi un posto superiore nel ruolo d'anzianità.

Art. 22.

Le proposte, così di assegnazione di nuove classi aggiunte come di mutamenti nell'assegnazione di quelle già esistenti, saranno fatte al principio d'ogni anno scolastico dal capo dell'istituto, il quale, nel caso che le proposte non siano conformi all'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 19, 20, 21, dovrà dichiararne i motivi.

Esse dovranno essere accompagnate dagli elenchi degli alunni delle classi divise.

III. — *Esonero dei capi d'istituto dall'insegnamento.*

Art. 23.

I capi d'istituto effettivi saranno esonerati dall'insegnamento quando nei rispettivi istituti la popolazione scolastica sia da un triennio superiore ai 300 alunni, e purchè siano soddisfatte, pei singoli istituti, le condizioni seguenti:

a) nel liceo-ginnasio siano divise almeno sei classi;

b) nell'istituto tecnico e nell'istituto nautico, siano divise almeno le classi del primo biennio;

c) nella scuola normale maschile, nella scuola tecnica, nel liceo e nel ginnasio isolati e nella scuola complementare autonoma, siano divise tutte le classi;

d) nella scuola complementare-normale femminile siano divise almeno quattro delle classi normali e complementari.

Agli effetti del presente articolo, saranno comprese nel computo della popolazione scolastica delle scuole normali gli alunni o le alunne delle scuole che vi sono annesse a norma del 3° capoverso dell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 293, ferma restando l'ulteriore condizione dei precedenti commi *c)* e *d)*.

Parimenti agli effetti di questo articolo saranno compresi nel computo della popolazione scolastica degli istituti tecnici anche gli alunni dei corsi speciali organicamente annessi agli istituti medesimi.

Art. 24.

Quando da tre anni la popolazione scolastica di un istituto sia superiore ai 300 alunni, ma non siano soddisfatte le condizioni dei commi *a), b), c), d)* del precedente art. 23, i capi d'istituto effettivi saranno esonerati parzialmente dall'insegnamento.

L'esonero parziale sarà effettuato coi criteri seguenti:

1° nel caso che l'orario normale del programma della disciplina insegnata dal capo d'istituto oltrepassi la metà dell'orario minimo obbligatorio corrispondente all'istituto stesso, l'orario del capo d'istituto sarà ridotto, possibilmente, alla metà, ma non mai a meno della metà;

2° nel caso che l'orario della disciplina non oltrepassi la metà di quello obbligatorio nell'istituto, l'orario del capo d'istituto sarà ridotto, possibilmente, a un terzo dell'orario minimo obbligatorio per il rispettivo istituto, ma non mai a meno del terzo;

3° in ogni caso, l'orario ridotto dovrà corrispondere all'intero insegnamento in una o più classi;

4° quando il capo d'istituto ha la direzione di due istituti di grado diverso, l'orario minimo obbligatorio, di cui ai capoversi precedenti, sarà quello dell'istituto di 2° grado.

Art. 25.

In caso di esonero parziale, ove le condizioni dell'istituto permettano, a norma dell'art. 3, di istituirvi un nuovo posto di ruolo per la disciplina del cui insegnamento il capo d'istituto è parzialmente esonerato, questi impartirà il proprio insegnamento nelle classi aggiunte cui non corrisponda posto di ruolo per la disciplina predetta.

Quando non si verifichi la precedente condizione, sarà mantenuta, per quanto sia possibile, la continuità dell'insegnamento, per modo che gli alunni sotto la guida del capo d'istituto, o dell'insegnante che lo sostituisce in una o più classi, compiano l'intero corso; e se la cattedra tenuta dal capo d'istituto comprenda due o più materie, la ripartizione dell'insegnamento fra il capo medesimo e l'insegnante che lo sostituisce sarà fatta, possibilmente, per materia piuttosto che per classe.

Art. 26.

In nessun caso potrà essere esonerato dall'insegnamento, nè totalmente nè soltanto in parte, un capo d'istituto che sia ancora incaricato.

Art. 27.

Quando un istituto, in cui il capo sia stato esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento, non si trovi per tre anni consecutivi nelle condizioni volute dagli articoli 23 e 24, il capo d'istituto riprenderà in parte o totalmente l'insegnamento, quando non preferisca essere trasferito ad altra sede, nella quale possa continuare a godere del predetto esonero, e tale trasferimento sia possibile.

Art. 28.

I capi d'istituto, che sono esonerati totalmente dall'insegnare, non potranno avere insegnamento alcuno retribuito, nè in classi aggiunte del proprio istituto, nè in alcun altro istituto regio o pareggiato, e così pure i capi d'istituto esonerati parzialmente dall'insegnamento non potranno avere, oltre a quello cui sono tenuti, altro insegnamento retribuito, nè in classi aggiunte del proprio istituto, nè in alcun altro istituto regio o pareggiato.

IV. — *Obblighi d'orario e compensi derivanti dalla tabella C della legge 8 aprile 1906, n. 142.*

Art. 29.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, il numero d'ore richiesto dal programma di ciascun insegnamento comprende così le ore fissate per la disciplina o per le discipline della cattedra, come quelle fissate per le esercitazioni pratiche (o di tirocinio per le scuole normali) cui debba effettivamente assistere il titolare della cattedra. Nel caso che il numero complessivo d'ore, durante le quali l'insegnante è tenuto a prestare l'opera sua, superi il massimo d'ore stabilito per l'istituto a cui l'insegnante appartiene, le ore in più gli saranno compensate in conformità dell'art. 39.

Art. 30.

È considerato come orario richiesto dal programma di ciascun insegnamento quello soltanto che risulta da leggi e decreti registrati dalla Corte dei conti.

Art. 31.

Gli insegnanti appartenenti al 3° ordine di ruoli saranno tenuti a prestare l'opera loro pel numero di ore richiesto dal programma del rispettivo insegnamento, ma quando questo numero d'ore, in base ai programmi vigenti o alle eventuali modificazioni di essi, sia superiore al rispettivo orario massimo stabilito dalla tabella *D* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, avranno diritto per la eccedenza d'orario ad un compenso in conformità dell'art. 39 e in base alla tabella *I* annessa al presente regolamento.

Quando il numero d'ore richiesto dal programma sia inferiore al rispettivo orario massimo fissato nella predetta tabella *D*, l'insegnante avrà diritto ad un compenso nella misura dell'art. 39 per ogni ora d'insegnamento affidatagli in classi aggiunte o per altri incarichi.

Art. 32.

La possibilità di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1906, n. 142 è subordinata alle norme riguardanti i titoli di cui debbono essere forniti coloro che devono insegnare diverse discipline, conforme all'art. 47.

Art. 33.

Quando per le singole materie a cui corrisponde una sola cattedra siano prescritte prove e classificazioni distinte, l'insegnante potrà insegnare una sola delle materie della sua cattedra per completare l'orario minimo stabilito dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 34.

Il completamento dell'obbligo d'orario dovrà effettuarsi anzitutto nell'istituto cui l'insegnante appartiene come titolare della cattedra, salvo le speciali disposizioni della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Negli istituti maschili che abbiano speciali sezioni femminili con apposito personale femminile per l'insegnamento di tutte le discipline o di alcune, le insegnanti completeranno il loro orario nelle classi o nei corsi femminili.

Quando un insegnante non possa integrare l'obbligo dell'orario con l'insegnamento della propria disciplina, e ove sia provveduto del titolo richiesto per quello d'un'altra disciplina, l'insegnamento di questa dovrà essere a lui affidato a norma di quanto è disposto sulla riunione degli insegnamenti, e anche se si tratti di impartirlo in classi aggiunte.

Art. 35.

Vacando la cattedra di una delle materie per le quali l'orario normale è minore del limite minimo obbligatorio, l'insegnamento corrispondente sarà affidato, per incarico, ad un insegnante d'un altro istituto della stessa specie, che non abbia la possibilità di integrare l'orario nel proprio istituto. Nel caso che si trovino in tale condizione più insegnanti, anche appartenenti a istituti di diversa specie, l'incarico sarà dato di preferenza al più anziano quando possa derivarne anche un compenso per le ore eccedenti l'orario obbligatorio, e al meno anziano quando detto incarico permetta solo il soddisfacimento dell'obbligo d'orario.

Art. 36.

Le insegnanti aventi il doppio ufficio di maestre di lavori donneschi e di maestre assistenti avranno obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare, ma avranno diritto ad avere, ogni giorno, almeno un'ora di riposo, durante la quale potranno assentarsi dall'istituto, ma che non coinciderà con quella assegnata alla ricreazione delle alunne.

Art. 37.

Le ore d'insegnamento che potrà avere un insegnante non dovranno in nessun caso essere più di 28, salvo che nell'istituto stesso, o nel luogo, non ci sia la possibilità di provvedere, con persona abilitata, all'insegnamento in corsi o classi che non abbiano carattere di stabilità; ma anche in tali casi l'orario complessivo non potrà superare le 32 ore settimanali.

Gli insegnanti governativi, che impartiscono lezioni anche in scuole non governative, dovranno far noto al capo dell'istituto il numero delle ore di lezione da loro settimanalmente impartite in dette scuole, e l'orario non potrà in nessun caso superare, complessivamente con quello cui sono obbligati nell'istituto governativo, le 28 ore settimanali.

Art. 38.

Per gli insegnanti di ruolo ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i limiti stabiliti, sia per ragioni d'orario, sia in classi aggiunte, o per altri incarichi di discipline per le quali esistono cattedre di ruolo, sarà retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella *C* annessa alla legge 8 aprile 1906 n. 142 e in relazione alla tabella annessa al presente regolamento.

Per gli insegnanti che, per ragione d'organico, insegnino contemporaneamente in istituti di 1° e di 2° grado, ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i limiti stabiliti, qualora tale eccedenza dipenda dall'orario complessivo richiesto dal programma, sarà retribuita nella misura indicata dalla parte I della predetta tabella *C* per gli istituti di 2° grado.

Agli insegnanti medesimi, quando l'eccedenza d'orario sui rispettivi limiti obbligatori derivi da insegnamento in classi aggiunte o da altri incarichi, ogni ora settimanale di lezione impartita oltre i detti limiti sarà retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella *C* per l'istituto nel quale sono impartite le ore d'insegnamento per le quali è dovuto il compenso.

Art. 39.

La retribuzione, cui avrà diritto l'insegnante ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 142, sarà corrisposta nella misura indicata dalla parte I della predetta tabella *C* per l'istituto nel quale egli effettivamente presta l'opera sua per integrare il proprio orario.

La retribuzione cui avrà diritto l'insegnante per ogni ora settimanale eccedente il suo orario obbligatorio, nel caso che la sua cattedra comprenda più discipline od esercitazioni pratiche ai sensi dell'art. 29, sarà corrisposta nella misura indicata dalla parte I della predetta tabella *C* per la materia principale.

Art. 40.

Il Ministero avrà facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni e dei compensi derivanti dalla tabella *C* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, con fondi a disposizione dei Regi Prefetti.

Quando il Ministero voglia valersi della facoltà di cui al precedente capoverso, la liquidazione delle retribuzioni e dei compensi sarà fatta dal capo dell'istituto. Questa liquidazione, redatta sui modelli prescritti dal Ministero, verrà trasmessa alla fine di ciascun mese dal capo dell'istituto al R. Prefetto e servirà di documento per l'emissione dei buoni sui mandati a disposizione del Prefetto medesimo pel pagamento di tali spese.

Nella revisione dei rendiconti dei detti mandati a disposizione, il Ministero munirà di visto le liquidazioni delle retribuzioni e dei compensi fatte dai capi d'istituto per certificarle conformi ai provvedimenti emanati dall'amministrazione centrale ed alle notizie risultanti dai propri atti.

V. — *Retribuzione e compensi speciali.*

Art. 41.

Gli insegnanti non appartenenti al personale di ruolo, cui eventualmente venga affidato a titolo di supplenza in un corso completo l'insegnamento di discipline per cui esistono cattedre di ruolo, saranno retribuiti per i mesi d'insegnamento e di esami dal giorno della loro assunzione in servizio calcolandosi intero il mese di luglio se i supplenti abbiano prestato l'opera loro fino al compimento degli esami, con altrettante quote mensili corrispondenti a quelle dello stipendio di straordinario del rispettivo ruolo.

Art. 42.

I compensi per ogni ora settimanale di lezione per gli insegnanti di discipline speciali per le quali siano ammessi incarichi o non esistano cattedre di ruolo, e per i supplenti ai quali siano affidati corsi incompleti in classi ordinarie ed aggiunte, sono fissati dalla parte I della tabella *C* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142 e conforme alla tabella I del presente regolamento. Questi compensi sono pagati in dodicesimi.

Art. 43.

Agli insegnanti delle materie comprese nella parte III della predetta tabella *C* sarà assegnata per la correzione dei temi scritti e per la cura di gabinetto una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al n. 1 della parte I della tabella medesima per l'Istituto al quale l'insegnamento appartiene; ma essi non avranno diritto a una nuova retribuzione quando insegnino anche in classi o corso di classi aggiunte, o per incarico, o per completamento del rispettivo obbligo d'orario.

L'insegnante di una materia non compresa fra quelle per le quali è assegnata la predetta retribuzione avrà diritto ad essa solo quando per completamento del rispettivo obbligo d'orario impartisca in una classe o in un corso di classi aggiunte l'insegnamento di un'altra materia, per la quale la detta retribuzione sia assegnata; ed egli riceverà una quota di detta retribuzione,

proporzionata al numero d'ore con cui, nel predetto modo, completerà il suo obbligo d'orario.

Gli insegnanti delle materie con correzione di temi scritti, comprese nella parte III della tabella *C*, avranno diritto alla predetta retribuzione, anche se per la rispettiva materia non sia richiesta la prova scritta d'esame.

Gli insegnanti che, per ragione d'organico, insegnino contemporaneamente in istituti di 1° e di 2° grado, si considereranno come insegnanti di 2° grado e riceveranno la retribuzione di cui al primo comma del presente articolo nella misura stabilita per gli istituti di 2° grado.

Art. 44.

Per le funzioni di maestra assistente esercitate in classi aggiunte, la insegnante incaricata di tale ufficio avrà una retribuzione ragguagliata alla misura annua fissata dalla parte II della predetta tabella *C* per l'assistenza a tutto il corso.

Art. 45.

La retribuzione per correzione di temi scritti o per cura di gabinetto sarà corrisposta in una sola volta e liquidata entro il mese di giugno, e non sarà riducibile in caso di regolare congedo.

Nel caso che alla retribuzione per correzione di temi scritti obbligatorî o per cura di gabinetto un insegnante abbia diritto per un servizio prestato solo per una parte dell'anno scolastico gli saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti saranno i mesi decorrenti dal principio del predetto servizio fino al successivo 30 settembre.

Tutti gli altri compensi derivanti dalla predetta tabella *C*, salvo si tratti di supplenze temporanee, saranno dovuti solo in quanto corrispondano a servizio effettivamente prestato e saranno pagati in dodicesimi.

Il compenso corrisposto per le supplenze temporanee sarà liquidato in una sola volta al cessare delle supplenze stesse.

VI. — *Riunione d'insegnamenti e avvicendamento d'insegnanti.*

Art. 46.

L'insegnamento di qualsiasi disciplina non sarà affidato, nè per incarico con retribuzione, nè ad integramento dell'obbligo d'orario, a chi non sia fornito del corrispondente titolo d'abilitazione, salvo le eccezioni esplicitamente indicate nella tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nella predetta tabella *H*, ovunque venga fatta menzione di titoli s'intende che si tratta dei titoli d'abilitazione corrispondenti alle discipline da insegnare.

Art. 47.

La lezione di cultura greca continuerà ad essere affidata all'insegnante di latino e greco del liceo.

L'insegnamento della storia dell'arte, come qualsiasi altro insegnamento che non sia obbligatorio, non potrà essere considerato agli effetti del completamento d'orario per l'insegnante cui è affidato.

Art. 48.

Nei licei-ginnasi ai quali appartengano più insegnanti di matematica che possano completare il loro orario nel ginnasio superiore, l'insegnamento dovrà esser distribuito in maniera che gli alunni compiano lo studio della matematica nel ginnasio superiore e nel liceo sotto la guida del medesimo insegnante.

Art. 49.

L'insegnante di storia naturale del liceo-ginnasio completerà il proprio orario, quando sia possibile, aggiungendo all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso liceo-ginnasio o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro liceo-ginnasio della stessa sede.

Art. 50.

Gli insegnanti di matematica dei ginnasi isolati, in servizio alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, potranno rinunziare all'insegnamento della storia naturale solamente nelle sedi in cui sia possibile provvedere altrimenti.

Successivamente questo insegnamento sarà affidato a chi sia fornito di speciale abilitazione, dando la preferenza all'insegnante di matematica che la possegga; e solo nel caso che non sia possibile provvedere diversamente, esso potrà essere affidato all'insegnante di matematica sfornito dell'abilitazione predetta.

In qualunque caso le ore dell'insegnamento della storia naturale saranno tutte retribuite.

Art. 51.

Quando in un istituto tecnico vi siano più posti di ruolo per l'insegnamento della storia e geografia, i due insegnamenti potranno esser tenuti separati.

Art. 52.

Agli effetti di quanto dispone la predetta tabella *H* rispetto agli insegnamenti della fisica e della chimica nell'istituto tecnico, saranno considerati come aventi tutte le sezioni gli istituti tecnici che hanno le tre sezioni fisico-matematica, di ragioneria e commercio e di agrimensura o agronomia.

Art. 53.

Per l'insegnamento della storia naturale nell'istituto tecnico, nel caso in cui debba essere affidato per incarico, si darà la preferenza a chi sia fornito del titolo d'abilitazione a detto insegnamento in scuole di grado pari all'istituto tecnico.

Art. 54.

L'insegnamento della geometria descrittiva sarà riunito con quello delle costruzioni e del disegno relativo soltanto nella sezione di agrimensura dell'istituto tecnico; nelle altre sezioni l'insegnamento della geometria descrittiva sarà sempre impartito dall'insegnante di matematica.

Art. 55.

L'insegnamento della calligrafia nell'istituto tecnico sarà affidato per incarico, dando la preferenza agli insegnanti della stessa materia nelle altre scuole medie governative della stessa sede.

Art. 56.

Agli effetti della disposizione della predetta tabella *H* relativamente alle funzioni di maestra assistente nelle scuole tecniche femminili, saranno considerate come più importanti e più numerose le scuole tecniche che abbiano almeno 300 alunne.

Art. 57.

L'incarico dell'insegnamento dell'agraria nelle scuole normali femminili sarà affidato seguendo l'ordine di preferenza seguente:

1° all'insegnante di scienze fisiche e naturali, quando sia abilitato all'insegnamento dell'agraria;

2° ad altro insegnante della scuola che sia fornito della suddetta abilitazione;

3° nelle sedi ove esista pure una scuola normale maschile, all'insegnante di agraria di questa;

4° nelle sedi ove esista pure un istituto tecnico Regio o pareggiato con la sezione di agrimensura o agronomia, all'insegnante d'agraria dell'istituto.

Art. 58.

Un insegnante di ruolo, cui in una data sede sia affidato l'incarico d'un altro insegnamento, qualora sia trasferito non potrà reclamare l'incarico dello stesso insegnamento nella nuova sede, se non quando l'insegnante, cui in questa sede si trovi affidato detto incarico, vi rinunci o non abbia riconfermato l' incarico

stesso o venga a mancare: salvi sempre i diritti di preferenza che eventualmente esistessero, secondo le norme del presente regolamento, per altro insegnante della scuola o del luogo.

Art. 59.

Gli insegnanti di materie letterarie delle prime tre classi ginnasiali si avvicenderanno per turno.

Gl'insegnanti, cui nell'anno scolastico 1905-06 era affidata la 3ª classe, se continueranno ad appartenere allo stesso istituto, passeranno alla 1ª.

Vacando, in qualunque tempo, la cattedra di materie letterarie di una delle prime tre classi ginnasiali, l'insegnante nuovo occuperà la classe in cui si è verificata la vacanza e seguirà il turno di chi la occupava anteriormente.

Art. 60.

Quando per l'insegnamento di una materia in un istituto esistano due o più cattedre dello stesso ruolo, gli insegnanti si avvicenderanno in modo da accompagnare gli allievi dalla prima classe sino all'ultima.

VII. — *Supplenze.*

Art. 61.

Ai posti di ruolo o ai posti d'incarico previsti dalla legge, che si rendano vacanti durante l'anno scolastico, si provvederà soltanto per supplenza. Si provvederà pure per supplenza nel caso che il posto debba essere conservato al titolare. La supplenza non potrà normalmente durare oltre l'anno scolastico in corso.

Art. 62.

Quando però durante l'anno scolastico una sede si renda effettivamente vacante, si potrà provvedere, invece che con supplenza, con una prima nomina in base alle graduatorie dei concorsi in vigore, ma la sede resterà considerata come vacante, e nell'anno scolastico successivo vi sarà provveduto con le norme stabilite per i trasferimenti, od anche, se si tratti di sede importante, mediante concorso speciale, senza che la detta nomina abbia creato pel nominato alcun diritto alla sede.

Art. 63.

Coloro che essendo forniti dei titoli richiesti desiderano di essere incaricati di eventuali supplenze, si inscriveranno presso i provveditori agli studi delle rispettive provincie e per gli istituti tecnici presso i presidenti delle Giunte di vigilanza, presentando i loro titoli. I provveditori, e per gli istituti tecnici i presidenti predetti, in base alle inscrizioni avute, formeranno gli elenchi degli aspiranti e li invieranno per l'approvazione al Ministero. Avutane l'approvazione, i provveditori ed i presidenti predetti si varranno di quelli elenchi per le eventuali supplenze occorrenti, ogni qualvolta non sia possibile provvedere nei modi indicati dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Quando in una data provincia non si siano potuti compilare tali elenchi, il provveditore si varrà degli elenchi d'una delle provincie vicine, e così il presidente della Giunta di vigilanza dell'istituto tecnico di quelli d'un istituto vicino.

Potranno inscriversi per le supplenze anche coloro, che, forniti dei titoli richiesti, abbiano superata l'età massima consentita per l'ammissione ai concorsi.

Nell'assegnazione delle supplenze si avrà cura che in una stessa classe lo stesso insegnamento non sia suddiviso.

Nell'assegnazione di qualsiasi incarico temporaneo, fra due insegnanti che si trovino nelle condizioni volute da uno dei gruppi dell'art. 19, avrà la preferenza quello che abbia conseguita l'eleggibilità in un concorso per la disciplina al cui insegnamento si deve provvedere.

VIII. — *Sedi più importanti.*

Art. 64.

Agli effetti del presente regolamento sono considerate come sedi più importanti le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino, Venezia, e per gli istituti tecnici anche Bergamo ed Udine.

IX. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 65.

Per la prima applicazione della legge, nella formazione degli organici dei singoli istituti ove le classi o i corsi completi oltre la classe o il corso ordinario hanno carattere di stabilità potrà essere conservato nella distribuzione degli insegnamenti lo stato preesistente alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, anche se non corrisponda a tutte le condizioni volute dagli articoli 2 e 3, e il numero dei posti di ruolo sarà in tal caso determinato in corrispondenza al numero degli insegnanti, che per ciascuna materia si trovavano in detti istituti alla pubblicazione della legge stessa, e che a norma degli articoli 77 e 79 possano essere confermati nella sede occupata, purchè, in ogni caso, l'insegnamento affidato a ciascuno di essi risulti impartito per intero nella classe o nel corso completo a sensi del 4° comma dell'articolo 3.

Lo stato della distribuzione degli insegnamenti nei singoli istituti alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, non sarà modificato per qualsiasi vacanza che si verifichi in altre città o in istituti dello stesso ordine e grado.

In seguito, quando in un istituto, il cui organico, per effetto della prima applicazione della legge, a norma del 1° comma del presente articolo, comprenda più insegnanti di una medesima disciplina con orario normale inferiore al limite minimo obbligatorio, venga a mancare uno di questi insegnanti, si sopprimerà il corrispondente posto di ruolo e le ore d'insegnamento che gli erano affidate saranno distribuite equamente fra gli insegnanti rimasti; se però le esigenze didattiche non ne permettessero una equa distribuzione, ne sarà assegnato il maggior numero all'insegnante meno anziano di servizio, fino al raggiugimento del limite d'orario obbligatorio o del maggiore orario richiesto dalla necessità di mantenere l'unità dell'insegnamento.

Art. 66.

Gl'incaricati fuori ruolo dei RR. ginnasi inferiori, aventi diritto ad essere assunti in servizio, che antecedentemente alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, occupavano, negli istituti di sedi più importanti indicati nell'art. 64, classi aggiunte non aventi carattere di stabilità, potranno, anche dopo la nomina di ruolo secondo il turno loro spettante, essere mantenuti nelle sedi precedentemente occupate, fintantochè le classi aggiunte di cui sopra, divenute stabili, non siano convertite in cattedre regolari di ruolo, nel qual caso si provvederà a norma del disposto dell'art. 77.

Art. 67.

Le classi aggiunte non costituenti classi o corsi completi, esistenti alla data della pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, saranno mantenute anche per l'anno scolastico 1906-907, quando si verifichino le condizioni richieste dagli articoli 13, 14 e 15 del regolamento, ma saranno distribuite secondo le disposizioni dell'art. 19, purchè non vi si oppongano le disposizioni relative alla formazione degli organici alla prima pubblicazione della legge di cui all'art. 65 e le disposizioni degli art. 95 e 97.

Art. 68.

Gli insegnanti di ruolo che alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, godevano almeno da un triennio di un incarico con retribuzione a titolo di supplenza, potranno conservarlo anche quando la riunione degli insegnamenti che ne deriva non sia tra quelle previste nella tabella *H*, purchè non si tratti di cattedra per cui a norma dell'art. 3 è obbligatoria la istituzione

del posto di ruolo e non sia necessario occuparlo con uno degli insegnanti, che per effetto dell'art. 37 della legge predetta hanno diritto ad essere assunti in servizio come straordinari. La loro retribuzione sarà quella stabilita dall'art. 38 del presente regolamento e soltanto per le ore in più oltre quelle con cui eventualmente completassero il proprio obbligo d'orario, ferma restando la disposizione transitoria del 1° comma dell'art. 40 della legge predetta.

L'eventuale esonero dall'incarico di cui al comma precedente toccherà, per ciascuna cattedra, all'insegnante che da minor tempo aveva l'incarico stesso.

Art. 69.

Fino al 31 dicembre 1906, alle cattedre vacanti nelle sedi più importanti, di cui all'art. 65, salve le disposizioni relative alla formazione degli organici e delle classi aggiunte, sarà provveduto anzitutto coi graduati degli ultimi concorsi speciali esistenti per le rispettive materie, e, quando ciò non sia possibile, con gli insegnanti che occupino altre sedi di pari importanza, e infine, per anzianità congiunta al merito, con insegnanti di altre sedi.

Art. 70.

In esecuzione degli articoli 37 e 38 della legge 8 aprile 1906 n. 142, fino a che non siano immessi nei ruoli tutti coloro che vi hanno diritto, non saranno banditi i concorsi speciali per le corrispondenti cattedre vacanti nelle sedi più importanti di cui all'articolo 64

Art. 71.

La disposizione della nota 1 della tabella *A* della legge 8 aprile 1906 n. 142 varrà sia per le insegnanti di ruolo, sia per le incaricate fuori ruolo che alla pubblicazione della legge avevano il doppio ufficio di maestra assistente e di lavori donneschi in classi aggiunte costituenti corso od orario completo.

Alle incaricate fuori ruolo, in servizio alla pubblicazione della legge predetta, sarà tuttavia consentito, prima della loro immissione nei ruoli, di optare pel solo ufficio di maestre di lavori donneschi del 3° ordine di ruoli, o pel doppio ufficio di maestra assistente e maestra di lavori donneschi del 1° ordine di ruoli.

Art. 72.

Fintanto che i posti di ruolo non siano ripartiti in parti eguali fra il 1° e il 3° ordine di ruoli, le nuove insegnanti vincitrici dei concorsi ai posti di maestra di lavori donneschi del 3° ordine verranno inscritte in quest'ordine quali maestre di lavori donneschi con preferenza per l'incarico dell'assistenza ove ne posseggano i requisiti.

Successivamente i posti che si renderanno vacanti nel 1° ordine di ruoli saranno assegnati alle maestre di lavori donneschi del 3° ordine che vi aspirino, con appositi concorsi all'ufficio di maestra assistente e di maestra di lavori donneschi del 1° ordine di ruoli, in ordine di graduatoria.

Art. 73.

Gli effetti del secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 142 saranno applicabili anche a quelli insegnanti in servizio alla pubblicazione della legge stessa, i quali insegnino materie cui anteriormente alla legge predetta corrispondevano cattedre distinte e cui in virtù della legge medesima deve corrispondere una sola cattedra.

Art. 74.

Coloro che alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, erano incaricati dell'insegnamento dell'agraria in una o più scuole normali della stessa sede, anche se nella sede medesima vi sia un istituto tecnico, conserveranno detto incarico.

Art. 75.

Gli insegnanti, che all'applicazione della legge erano reggenti con meno di tre anni di servizio di ruolo, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio, considerando come anno compiuto la frazione d'anno non inferiore a 9 mesi; ma quando essi precedentemente al servizio di ruolo abbiano prestato servizio in qualità di incaricati fuori ruolo, resteranno straordinari non più di un anno o non più di 2 anni quando abbiano prestato un servizio complessivo rispettivamente di 8 o di 3 anni scolastici.

Art. 76.

Gli incaricati di ruolo di scuola normale, di ginnasio e di scuola complementare resteranno straordinari non più di un anno o non più di 2 anni quando, come incaricati di ruolo e come incaricati fuori ruolo concorso od orario completo, abbiano prestato un servizio complessivo rispettivamente di 8 o di 3 anni scolastici.

Art. 77.

Subordinatamente alla esistenza del posto di ruolo corrispondente, sarà confermato nell'ufficio e nella sede occupati alla pubblicazione della legge l'insegnante di ruolo comandato da un istituto ad un altro della stessa specie o dello stesso grado per l'insegnamento della stessa materia, o per l'insegnamento di materia diversa da quella di cui è titolare quando abbia i titoli che abilitano all'insegnamento dell'una e dell'altra disciplina, purchè l'insegnante non debba perciò mutare ordine di ruolo, salve le disposizioni dell'art. 81.

Art. 78.

Subordinatamente alla esistenza dei posti di ruolo corrispondenti, i comandati non contemplati nel precedente art. 77 passeranno all'ordine di ruoli e all'insegnamento della materia cui sono attualmente comandati, secondo l'ordine stabilito dall'art. 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142 per gli incaricati fuori ruolo.

Art. 79.

Gli incaricati fuori ruolo che all'applicazione della legge e a norma degli articoli 37 e 38 della legge stessa avranno diritto, in conseguenza della formazione dei nuovi ruoli, alla nomina a straordinario, di mano in mano che saranno assunti in servizio potranno essere confermati nella sede in cui si trovano subordinatamente alla esistenza e alla disponibilità dei posti di ruolo corrispondenti e purchè abbiano conseguito l'eleggibilità in un concorso per istituti dello stesso grado o di grado superiore per la materia che insegnano, o non avendo conseguito l'eleggibilità in un concorso, ma possedendo i corrispondenti titoli d'abilitazione, la insegnino da un periodo di otto anni, e, inoltre, gli uni e gli altri, quando si tratti delle sedi importanti determinate dal presente regolamento, vi si trovino, all'applicazione della legge, da tre anni scolastici.

Però, subordinatamente all'esistenza e alla disponibilità dei corrispondenti posti di ruolo, gli incaricati fuori ruolo, che entro il 31 dicembre 1906 saranno nominati straordinari, potranno, per ragioni di servizio, essere confermati nella sede in cui erano all'applicazione della legge, anche se non si trovino nelle condizioni suindicate.

Tutte le norme del precedente comma vengono estese ai comandati non specificatamente designati nell'art. 77.

Gli effetti del presente articolo si estenderanno agli incaricati fuori ruolo e ai comandati, che, durante tutti e tre gli ultimi anni scolastici, non si siano trovati sempre in una stessa sede, purchè le diverse sedi a cui furono destinati siano tutte comprese frà le importanti a norma dell'art. 64.

Art. 80.

Quando il numero dei posti di ruolo disponibili in una sede sia inferiore al numero degli insegnanti che per le precedenti disposizioni avrebbero diritto ad esservi confermati, detti posti saranno

assegnati seguendo l'ordine di preferenza indicato dalle varie categorie dell'art. 37 della legge. In ciascuna di dette categorie i comandati saranno preferiti agli incaricati fuori ruolo, e fra comandati o fra incaricati fuori ruolo, rispettivamente, avrà la precedenza chi abbia maggiore anzianità di servizio e il possesso del titolo d'eleggibilità in un concorso.

Art. 81.

Coloro che appartengono al personale di ruolo dei licei, degli istituti tecnici o nautici o delle scuole normali, e che per effetto di un decreto di comando prestano servizio, alla applicazione della legge, in un ginnasio o in una scuola tecnica o in una scuola complementare, avranno diritto di optare, per restare nella sede in cui si trovano, fra l'ordine di ruolo corrispondente allo insegnamento cui sono comandati e l'ordine di ruolo cui appartengono. In caso di opzione per l'istituto di grado inferiore, il loro stipendio sarà diminuito nella stessa misura che a norma dell'art. 35 della legge rappresenta l'aumento in caso di passaggio da un ordine inferiore di ruoli ad un ordine superiore.

Lo stesso diritto di opzione, e con le stesse norme per lo stipendio, è riconosciuto a coloro, che, appartenendo per ragione di ruolo a istituti di grado superiore, abbiano contemporaneamente, per effetto d'un comando, insegnamento in istituti di 1° e 2° grado.

In tutti i casi il diritto di opzione di cui ai precedenti capoversi è subordinato all'esistenza del posto di ruolo corrispondente.

Art. 82.

Agli effetti delle disposizioni transitorie della legge 8 aprile 1906, n. 142 e del presente regolamento, sono considerati concorsi in vigore quelli banditi per un determinato numero di posti di ruolo e quelli nei cui bandi non era indicato alcun termine e che non furono seguiti da altro concorso, sempre che la graduatoria non fosse già esaurita, quanto alle offerte di posti di ruolo, prima della promulgazione della legge.

Art. 83.

Nell'applicazione del comma *a*) dell'art. 37 della legge e fino a tutto il 31 dicembre 1906 e non oltre, saranno chiamati ad assumere servizio successivamente nell'ordine della graduatoria coloro che non hanno rifiutato uno dei posti di ruolo per cui fu bandito il concorso corrispondente.

Giunti però, con le offerte di posti di ruolo, al termine della graduatoria, l'offerta sarà rinnovata, entro lo stesso termine di tempo e nell'ordine della graduatoria stessa, a coloro che rifiutarono il posto di ruolo, sempre che il bando di concorso non comminasse la decadenza in caso di rifiuto.

Art. 84.

Per ogni concorso in vigore, la cui graduatoria comprenda eleggibili per due ordini di istituti, e per tutti coloro che abbiano accettato il posto di ruolo di uno di essi ordini, s'intenderà cessato completamente il diritto all'assunzione nell'altro ordine di istituti; coloro invece che abbiano rifiutato il posto di ruolo per un ordine di istituti, ferma restando la disposizione dell'art. 82 conserveranno, a tutto il 31 dicembre 1906, il diritto ad essere assunti in servizio per l'altro ordine di istituti.

Art. 85.

Nel caso che per un concorso ancora in vigore, e bandito per posti di ruolo, la graduatoria degli eleggibili ai detti posti di ruolo sia stata seguita da un'altra graduatoria di eleggibili o raccomandati per un eventuale incarico fuori ruolo, quelli della prima graduatoria, e soltanto essi, saranno compresi fra coloro che hanno diritto alla nomina ai sensi del comma *a*) dell'art. 37 della legge; gli altri, qualora siano stati assunti in servizio anteriormente alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906 n. 142 saranno compresi fra gli incaricati di cui al comma *b*) dell'art. 37 predetto; ma all'applicazione della legge non sarà consentita alcuna nuova nomina di coloro che non furono compresi nella prima graduatoria.

Art. 86.

Agli effetti del comma *b*) dell'art. 37 della legge, s'intenderà per corso completo quello che è stabilito dal comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento e per orario completo il numero complessivo delle ore di lezione stabilite dal programma per le classi costituenti il corso completo, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 3.

Agli effetti dei comma *d*) od *e*) del predetto art. 37 s'intenderanno in servizio con corso od orario completo anche coloro, che insegnando in istituti diversi cumulano complessivamente un orario pari almeno all'orario normale della cattedra dell'uno o dell'altro istituto, o che completano nel medesimo istituto l'orario di una materia con quello di un'altra. Nel caso che l'orario si completi in istituti di grado diverso, l'insegnante sarà assunto come straordinario nel ruolo corrispondente all'istituto di grado inferiore nel quale insegna.

Art. 87.

Agli effetti dello stesso art. 37 è considerato come completo il corso di una scuola complementare autonoma anche per quelle materie il cui insegnamento nella scuola normale completa è impartito da un medesimo professore tanto nei corsi complementari quanto nei corsi normali.

Art. 88.

L'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio superiore potrà essere affidato al professore di filosofia a titolo di completamento del suo obbligo di orario soltanto dopo che siano stati assunti in servizio come straordinari i comandati e gli incaricati fuori ruolo di ginnasio superiore che vi abbiano diritto a norma del predetto art. 37 della legge.

Art. 89.

Agli effetti del comma *b*) dell'art. 37 predetto, l'eleggibilità conseguita in un concorso per le scuole complementari o pei ginnasi sarà considerata equipollente a quella conseguita per la stessa materia in un concorso per le scuole tecniche, e ciò limitatamente a coloro, che alla pubblicazione della legge insegnassero in scuole tecniche come comandati o incaricati fuori ruolo ed abbiano diritto alla nomina a straordinari.

Agli effetti dello stesso comma, l'eleggibilità conseguita in un concorso speciale, in seguito alla quale un insegnante sia stato comandato ad una cattedra eguale a quella messa a concorso, sarà ritenuta equipollente a quella a incaricato ottenuta in un concorso generale.

Art. 90.

Agli effetti dei comma *b*) e *c*) del predetto art. 37, la data per stabilire l'ordine di precedenza nella assunzione in servizio di ciascun incaricato fuori ruolo decorrerà da quando, con regolare decreto ministeriale, preventivamente registrato dalla Corte dei conti, l'insegnante abbia incominciato a impartire l'insegnamento, anche con corso od orario incompleto, della materia per cui ha avuto l'eleggibilità nel concorso, ma a parità di numero d'anni di servizio avrà la precedenza chi abbia maggior numero di anni d'insegnamento con corso od orario completo ed abbia ininterrottamente tenuto l'insegnamento della cattedra per cui ha avuto l'eleggibilità nel concorso.

Art. 91.

Nel caso che insegnanti in servizio come incaricati fuori ruolo siano stati classificati al tempo stesso in due distinti concorsi per due diversi ordini di istituti o in un concorso la cui graduatoria

comprenda eleggibili per due ordini d'istituti, e qualora, in confronto al numero degli insegnanti fuori ruolo che debbono essere assunti in servizio come straordinari, si verifichi deficienza di posti d'organico per uno dei predetti ordini ed eccedenza invece per l'altro, si potranno, salvi i diritti di precedenza fissati dal comma *a*) del predetto art. 37 della legge, assegnare come straordinari all'ordine di istituti in cui vi è eccedenza di posti di ruolo quelli incaricati fuori ruolo già in servizio nell'altro ove si verifica la suddetta deficienza di posti, sempre che essi abbiano ottenuta la classificazione precedentemente indicata.

Art. 92.

Gli effetti del comma *c*) dell'art. 37 della legge, per quanto concerne la valutazione della durata del servizio, si estenderanno a coloro, che durante gli otto anni scolastici di servizio nello stesso o in diverso ordine e grado di scuole anteriormente all'applicazione della legge 8 aprile 1906. n. 142, abbiano avuto un'interruzione non superiore a tre mesi; essi si estenderanno pure a coloro che abbiano prestato otto anni scolastici di servizio continuato anteriormente a un'eventuale interruzione superiore a tre mesi.

Art. 93.

Gli effetti del comma *d*) del predetto art. 37, per quanto concerne la valutazione della durata del servizio, si estenderanno a coloro che all'applicazione della legge siano nel secondo anno scolastico di servizio nello stesso o in diverso ordine e grado di scuole, ancorchè abbiano avuto un'interruzione non superiore a tre mesi, nonchè a coloro che, precedentemente a un'eventuale interruzione superiore a tre mesi, avessero prestato almeno due anni scolastici di servizio continuato.

Art. 94.

Agli effetti dell'abbreviazione del periodo di straordinariato, a norma del penultimo comma del predetto art. 37, il periodo di servizio fuori ruolo sarà computato fino al giorno in cui l'incaricato viene effettivamente assunto in servizio col grado di straordinario; sarà inoltre considerato come di 8 anni scolastici un periodo di 7 anni scolastici e 9 mesi, e come di 3 anni scolastici un periodo di 2 anni e 9 mesi.

Art. 95.

In attesa della nomina a straordinari, gli attuali incaricati fuori ruolo avranno diritto alla preferenza per le classi e i corsi completi cui non corrispondono posti di ruolo e per le eventuali supplenze in classi o corsi di classi ordinarie od aggiunte di istituti dello stesso ordine e grado, od anche di istituti di altro ordine e grado, purchè ne posseggano il titolo d'abilitazione, in sostituzione di insegnanti di ruolo che si trovino legalmente assenti.

Art. 96.

Gli incaricati, di cui all'ultimo comma del predetto art. 37 della legge, finchè non siano assunti come straordinari conservano la retribuzione di cui godono attualmente, con l'obbligo di prestare servizio nelle classi che l'Amministrazione potrà loro affidare.

Qualora però l'Amministrazione, pur accordando a questi incaricati fuori ruolo la precedenza su tutti gli altri aspiranti, non potesse assolutamente affidare loro alcun incarico, sarà loro sospesa temporaneamente la retribuzione, restando tuttavia salvo anche in questo caso il diritto alla nomina a straordinario, non appena si abbia un posto vacante.

Art. 97.

Le classi aggiunte da affidare agli incaricati fuori ruolo in attesa della nomina a straordinari saranno di preferenza quelle che non risultassero già assegnate ad insegnanti di ruolo all'applicazione della legge.

Tuttavia il diritto degli insegnanti delle classi ordinarie alle classi aggiunte cui non corrispondono posti d'organico sarà, transitoriamente, subordinato a quello degli incaricati fuori ruolo, di cui all'ultimo comma dell'art. 37 della legge 8 aprile 1906 n. 142, in attesa della nomina a straordinari.

Art. 98.

Agli incaricati, di cui all'ultimo comma dell'art. 37 predetto, l'Amministrazione avrà cura di affidare l'insegnamento per un numero d'ore pari a quello da essi precedentemente avuto, e in tal caso gli incaricati conserveranno la retribuzione di cui godevano, purchè non superi il corrispondente stipendio di straordinario.

Qualora l'Amministrazione non possa affidar loro per intero il predetto numero d'ore in nessuna scuola dello stesso ordine e grado, essi avranno diritto a conservare egualmente la retribuzione nella misura sopraindicata, ferma restando la disposizione del 2° comma dell'art. 96.

Art. 99.

All'incaricato fuori ruolo che sia in attesa della nomina a straordinario e che si rifiuti d'andare in altra sede per un numero d'ore pari a quello dell'insegnamento che prima gli era affidato, sarà corrisposta, per quel minor numero d'ore che potessero essergli date in sede diversa da quella precedentemente offertagli una retribuzione nella misura fissata per le supplenze dalla tabella *C* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Se, venendo il suo turno per la nomina a straordinario, egli la rifiuti, decadrà sia dal diritto al posto di ruolo sia anche dal diritto all'incarico in classi aggiunte o a supplenze ai sensi dell'articolo 95.

Art. 100.

Gli insegnanti di ruolo, i quali all'applicazione della legge godano anche di una supplenza o di un incarico fuori ruolo nelle condizioni previste dall'art. 37 della legge, avranno diritto di opzione, nel momento in cui giungerà il loro turno per la nomina, fra l'ufficio di ruolo e quello pel quale sono in attesa della nomina a straordinari, ma nel frattempo non avranno diritto a conservare l'incarico.

Art. 101.

Coloro, che furono assunti come supplenti al principiare o nel corso dell'anno scolastico 1905-1906. non hanno alcun diritto alla nomina a straordinari, fermo restando le disposizioni dei comma *a* e *b* del predetto art. 37.

Art. 102.

La preferenza di cui all'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, sarà subordinata a quella degli incaricati fuori ruolo in attesa della nomina a straordinari e al diritto di assegnazione delle classi aggiunte riservato agli insegnanti delle classi ordinarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e degli articoli 19, 20, 21 del presente regolamento.

Gli incaricati, di cui al predetto art. 39 della legge, avranno la precedenza fra gli altri compresi negli elenchi per eventuali supplenze di cui all'art. 63 del regolamento; essi non avranno diritto a conservare il numero d'ore d'insegnamento ottenuto anteriormente all'anno scolastico 1906-07, e saranno retribuiti in corrispondenza dell'opera prestata secondo la tabella *C* e l'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142 e secondo le disposizioni del presente regolamento relative alla tabella e all'articolo predetti.

Art. 103.

Gli effetti del primo comma dell'art. 40 della legge 8 aprile 1906, n. 142 saranno estesi a quegli attuali insegnanti, che, per le riunioni d'insegnamenti contemplate dalla tabella *H* annessa alla legge predetta, vengano obbligati a insegnare una materia diversa da quella fino ad ora insegnata, ancorchè si tratti di insegnamento fatto nelle classi ordinarie del loro stesso istituto o di altro istituto governativo della stessa sede.

Gli effetti del secondo comma del predetto articolo sono estesi pure agli insegnamenti, il cui orario, senza esser diviso esattamente per bienni, sia distribuito organicamente fra due cattedre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella 1.

MATERIE	LICEO-GINNASIO	ISTITUTO tecnico	ISTITUTO NAUTICO	SCUOLA normale	SCUOLA complementare	SCUOLA TECNICA
Materie con correzione di temi scritti obbligatori o con cura di gabinetto.	Lettere latine e greche - Lettere italiane - Matematica - Fisica e chimica - Storia naturale - Materie letterarie dei ginnasi - Lingua francese.	Lettere italiane - Lingua francese - Lingua tedesca - Lingua inglese - Matematiche - Topografia - Costruzioni - Ragioneria e computisteria - Agraria, computisteria agraria ed estimo - Meccanica - Fisica - Chimica - Storia naturale - Tessitura - Merceologia.	Lettere italiane - Lingua francese - Lingua inglese - Matematiche - Navigazione - Geografia astronomica - Contabilità di bordo - Costruzione navale e teoria della nave - Fisica. - Macchine a vapore.	Pedagogia - Lettere italiane - Matematiche - Scienze fisiche e naturali.	Lettere italiane - Lingua francese - Matematiche - Scienze fisiche e naturali.	Lettere italiane - Lingua francese - Matematiche - Computisteria - Lingua tedesca - Lingua inglese - Meccanica e tecnologia - Scienze fisiche e naturali.
Materie senza correzione di temi scritti obbligatori: A con prove orali . . .	Filosofia - Storia e geografia.	Storia - Geografia - Economia, scienza delle finanze e statistica - Diritto e legislazione.	Geografia commerciale - Diritto.	Storia e geografia - Agraria.	Storia e geografia.	Storia, geografia e diritti e doveri - Agraria.
A con prove orali-grafiche od orali-pratiche.	. . . .	. . . .	Disegno di tracciato e direzione delle officine - Attrezzatura e manovra navale.	Disegno.	. . . .	. . . .
B con prove grafiche.	. . . .	Disegno - Calligrafia.	Disegno.	Calligrafia.	Disegno - Calligrafia.	Disegno - Calligrafia.
C con prove pratiche.	. . . .	. . . .	. . . .	Canto - Ginnastica - Lavori donneschi - Lavoro manuale.	Lavori donneschi - Ginnastica.	Lavori donneschi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione: RAVA.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 23 settembre 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monterondo (Roma).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Monterotondo, dopo le elezioni parziali del 1905, trovasi diviso in due parti di forze quasi uguali. Mercè l'intervento di un commissario prefettizio, si riuscì nella seduta del 31 agosto 1906 a costituire l'amministrazione, ma alla sua opera furono dagli oppositori frapposti ostacoli tali, che determinarono ben presto sindaco e Giunta a rassegnare le loro dimissioni.

Tutti i tentativi fatti per un accordo che rendesse possibile la formazione di una nuova amministrazione sono falliti, nè migliore risultato hanno avuto le pratiche fatte da un commissario all'uopo inviato dal prefetto.

Essendo oramai evidente che la rappresentanza comunale di Monterotondo si trova nella assoluta impossibilità di costituire l'amministrazione ed urgendo che cessi al più presto uno stato di cose che paralizza il funzionamento del Municipio con grave detrimento degli interessi di quella popolazione e dei servizi, reputo indispensabile, su conforme parere del Consiglio di Stato, sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Giuseppe Torti, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma, in data 14 settembre 1905, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, in adunanza del 27 giugno 1906, per la classificazione, fra le provinciali, della strada comunale Tizzano Val Parma-Boschetto;

Ritenuto che, pubblicata a termini di legge tale deliberazione in tutti i Comuni della provincia, non vennero presentati reclami;

Ritenuto che, la strada suindicata, costituisce l'unica comunicazione rotabile fra l'alto territorio Tizzanese e Langhirano, capoluogo di mandamento, e quindi, per mezzo della Langhirano-Parma, sede di una tranvia a vapore, serve a raggiungere il capoluogo della provincia;

Considerato che, per siffatte ragioni, la strada in parola ha i caratteri di provincialità di cui all'art. 13, lettera *d*, della legge sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada Tizzano Val Parma-Boschetto è inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Parma.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 28 agosto 1906:

Jesu Gennaro, alunno della categoria di ragioneria nell'Amministrazione carceraria, è nominato computista di 2ª classe nell'amministrazione stessa, con lo stipendio annuo di L. 1500, a decorrere dal 1° settembre 1906.

Conti Antonio, alunno della categoria d'ordine nell'amministrazione carceraria, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione stessa, con lo stipendio annuo di L. 1500, a decorrere dal 1° settembre 1906.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 4 corrente, in Montelibretti, provincia di Roma, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 ottobre 1906.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con R. decreto del 21 agosto 1906, registrato il 12 settembre, la Società di mutuo soccorso maschile di Roverbella, in provincia di Mantova, è autorizzata ad accettare il legato di lire duecento di rendita annua del debito pubblico, fatto ad essa dal sig. Antonio Nuvolari, defunto il 7 maggio 1905, con testamento olografo del 7 novembre 1892, depositato il 28 dicembre 1893, in atti del notaio Tommasi al n. 88 e pubblicato addì 8 maggio 1905, n. 7043-7184.

Servizio della proprietà intellettuale.

Trasferimento di privativa industriale N. 3544.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 111, n. 89 del registro attestati, n. 51.882 del registro generale, dell'11 luglio 1899, col titolo: « Perfectionnements apportés à la fabrication du peroxyde de plomb destiné aux électrodes d'accumulateurs » originariamento, rilasciato a Beckmann Hermann, a Witten (Germania) già trasferito per intero a Schulz Emil, a Hagen (Westfalia - Germania), come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 30 giugno 1906 n. 152, fu totalmente trasferito alla Società Italiana per Accumulatori Elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 24 luglio 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 13 agosto 1906, al n. 2217, vol. 1498, atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Milano addì 29 agosto 1906, ore 15.30.

Roma, addì 7 settembre 1906.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

***Trasferimento di privativa industriale* N. 3545.**

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 168 n. 33 del registro attestati, n. 65.296, del registro generale, dell'11 maggio 1903, col titolo: « Processo ed apparecchio per trovare i corti circuiti nelle batterie elettriche », originariamente rilasciato a Schulz Emil, a Hagen (Westfalia-Germania), fu trasferito per intero alla Società Italiana per Accumulatori Elettrici, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 24 luglio 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 13 agosto 1906, al n. 2217, vol. 1498 atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 29 agosto 1906, ore 15.30.

Roma, addì 7 settembre 1906.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1906-907

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio a tutto il mese di settembre 1906.

(1) MINISTERI	PENSIONI (2) vigenti al 1° luglio 1906		(3) inscritte a tutto il mese di sett. 1906		(4) Totale (colonne 2 + 3)		(5) eliminate a tutto il mese di sett. 1906		(6) vigenti al 1° ottobre 1906	
	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo
Ministero del tesoro	1,988	2,614,396 60	21	50,144 97	2,009	2,664,541 57	30	45,186 79	1,979	2,619,354 78
Id. delle finanze	14,563	11,844,776 85	214	289,171 20	14,777	12,133,948 05	197	161,250 08	14,580	11,972,697 97
Id. di grazia e giustizia	5,357	6,878,172 23	57	105,036 06	5,414	6,983,208 29	79	121,486 77	5,335	6,861,721 52
Id. degli affari esteri	151	367,433 28	—	—	151	367,433 28	1	1,001 —	150	366,432 28
Id. dell'istruzione pubblica	2,022	2,596,349 69	52	69,446 41	2,074	2,665,796 10	36	46,338 32	2,038	4,619,457 78
Id. dell'interno	9,402	7,622,937 51	170	136,911 96	9,572	7,759,849 47	118	130,780 54	9,454	7,629,068 93
Id. dei lavori pubblici	1,815	1,963,249 74	17	16,456 23	1,832	1,979,705 97	33	26,048 70	1,799	1,953,657 27
Id. delle poste e dei telegrafi	3,500	3,942,232 14	49	48,505 11	3,549	3,990,737 25	32	32,951 81	3,517	3,957,785 44
Id. della guerra	39,598	35,538,404 57	547	568,852 78	40,145	36,107,257 35	474	397,342 90	39,671	35,609,914 45
id. della marina	7,580	6,623,017 98	144	97,260 21	7,724	6,720,278 19	100	90,108 85	7,624	6,630,169 34
Id. d'agricoltura, industria e commercio	645	661,008 03	8	5,883 32	653	666,891 35	12	13,982 66	641	652,908 69
Totale pensioni ordinarie	86,621	80,651,978 62	1,279	1,387,668 25	87,900	82,039,646 87	1,112	1,066,478 42	86,788	80,973,168 45
Pensioni straordinarie (Diverse e Mille di Marsala)	1,470	676,507 07	4	1,454 50	1,474	677,961 57	30	10,589 12	1,444	667,372 45
Id. (Ricompensa Nazionale) 1848-49	10,382	1,386,330 44	70	6,933 33	10,452	1,393,263 77	438	56,728 69	10,014	1,336,535 08
Id. Id. Campagne successive	1,953	194,438 20	3,822	381,551 92	5,775	575,990 12	66	6,600 —	5,709	569,390 12
Id. Officina carte-valori	4	2,513 94	1	696 30	5	3,210 24	—	—	5	3,210 24
Id. Operai delle Manifatture dei tabacchi	3,209	1,229,280 10	94	44,453 73	3,303	1,273,733 83	47	20,332 31	3,256	1,253,401 52
Id. Id. Saline	83	44,936 47	3	2,020 50	86	46,956 97	4	1,950 —	82	45,006 97
TOTALE GENERALE	103722	84,185,984 84	5,273	1,824,778 53	108995	86,010,763 37	1,697	1,162,678 54	107298	84,848,084 83

Roma, il 4 ottobre 1906.

Il direttore capo dell'ufficio centrale delle pensioni

GIANNONE.

Visto: *Per il direttore generale*

MERCADANTE.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,158,140 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 170, al nome di Caccia *Maria, Caterina, Ida, Michelina, Clara* e *Carolina* fu Luigi, minori, sotto la tutela dell'ava Carrara Catterina fu Lorenzo, vedova di Caccia Michele, domiciliati in Bergamo, in parti eguali fra loro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caccia Maria-Catterina, *Clara-Carolina-Maria* e *Ida-Michelina* fu Luigi, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

Ai termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 783,395 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 570, al nome di Garbarini *Elisa* fu Stefano, minore, sotto la tutela dello zio materno Garbagni Agostino, domiciliata a Ceppo Morelli (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garbarini *Maria-Teresa-Elisa* fu Stefano, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 8 ottobre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,87 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 8 ottobre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 8 al giorno 14 ottobre 1906, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

6 ottobre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,37 74	100,37 74	101,31 22
4 % *netto*	102,26 67	100,26 67	101,20 15
3 1/2 % *netto*	101,86 67	100,11 67	101,93 46
3 % *lordo*	73,12 50	71,92 50	73,08 55

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e delle Belle Arti

È aperto il concorso al posto di professore di ornato nel R. Istituto di Belle arti di Napoli, al quale è annesso lo stipendio di annue L. 2500.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, dopo il qual termine può essere confermato stabilmente.

Gli artisti italiani che intendono concorrere al detto posto devono presentarne dimanda scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione delle Belle arti) in Roma non più tardi del 15 novembre 1906.

Alla istanza sono da allegare, per coloro che non sieno già impiegati dell'amministrazione della pubblica istruzione, i certificati di nascita, di penatità, di buona condotta e di sana costituzione fisica, tutti debitamente legalizzati e di data posteriore, salvo quello di nascita, al 1° ottobre 1906.

Ciascuno concorrente deve poi avvalorare la sua dimanda con documenti, titoli e saggi artistici che dimostrino la sua abilità nell'insegnamento dell'ornato disegnato, dipinto e modellato.

Dei documenti, titoli e saggi che si mandano deve unirsi alla dimanda un esatto elenco in due esemplari.

Nella sua dimanda ciascun concorrente indicherà chiaramente il suo domicilio.

Roma, 30 settembre 1906.

Il ministro
RAVA.

È aperto il concorso al posto di aggiunto al professore d'architettura nel R. Istituto di Belle arti di Firenze, a cui è annesso lo stipendio di L. 2000 annue.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale può essere confermato stabilmente.

Gli architetti italiani che vogliono concorrere a tale posto devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Belle Arti) in Roma, non più tardi del 10 novembre 1906, allegando alla istanza, fatta eccezione per coloro che siano già impiegati dell'Amministrazione della pubblica istruzione, i certificati di nascita, di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica, tutti, salvo quello di nascita, di data posteriore al 1° ottobre 1906.

La domanda deve essere avvalorata con documenti, titoli e saggi artistici (dei quali si deve unire un elenco in due esem-

plari) che dimostrino l'abilità del concorrente nell'insegnamento dell'architettura.

Ciascun concorrente deve, infine, indicare esattamente il suo domicilio.

Roma, 5 ottobre 1906.

Il ministro
RAVA.

IL PREFETTO PRESIDENTE
del Consiglio scolastico provinciale di Terra di Lavoro

Vista la nota ministeriale del 28 luglio 1906 n. 4817.

Visto l'art. 6 dello statuto del collegio principe di Napoli in Assisi, approvato con R. decreto 3 novembre 1891 n. 599.

AVVISA

È aperto un concorso per un posto di studio gratuito, da pagarsi sul fondo della soppressa cassa ecclesiastica a beneficio d'un fanciullo della provincia di Caserta, vacante nel collegio principe di Napoli in Assisi.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere presentate a quest'ufficio provinciale scolastico non più tardi del 15 ottobre corrente anno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da cui risulti che alla data della chiusura del concorso il candidato, figlio d'insegnante elementare, non ha meno di sei anni compiuti, nè più di dodici;
2. Stato di famiglia;
3. Certificato della Giunta comunale:

a) sulla professione del genitore superstite, se il fanciullo sia orfano di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno, se esistono;

b) sul numero e sulla professione delle persone che compongono la famiglia;

c) sullo stato patrimoniale delle persone, che, a' termini dell'art. 142 del Codice civile, sono obbligati agli alimenti; vale a dire del padre, della madre, degli avi paterni o materni, dei fratelli e delle sorelle.

Il certificato della Giunta comunale dev'essere accompagnato da una dichiarazione dell'agente delle imposte, dalla quale risulti se alcuna delle persone sopra indicate sia iscritta, e per quali redditi, sui ruoli delle imposte mobiliari o fondiarie, o se percepisca stipendio ed in che misura, ed in caso affermativo, quale sia il suo stato di famiglia;

4. Certificato di vaccinazione;
5. Certificato medico, da cui risulti che il fanciullo è sano di mente, di buona costituzione fisica ed esente da imperfezioni organiche;
6. Stato di servizio dei genitori insegnanti;
7. Attestato in forma legale degli studi fatti, da cui risulti che il giovine è istruito in ragione dell'età.

Perchè un giovine si trovi nelle condizioni volute dal regolamento dell'Istituto, (il quale prescrive che il concorrente sia istruito in proporzione dell'età, e non possa rimanere in convitto oltre l'anno scolastico durante il quale compie il 19° anno) relativamente all'istruzione dovrà essere fornito, seconde l'età, di uno dei seguenti attestati:

a undici anni compiuti o che si compiono prima del 1° ottobre p. v., del certificato di licenza elementare o di maturità;

a dieci anni compiuti, o che si compiono prima del 1° ottobre prossimo, del certificato di compimento del corso elementare inferiore;

a nove anni compiuti, o che si compiono prima del 1° ottobre prossimo, del certificato di promozione alla 3ª classe;

a otto anni compiuti, o che si compiono prima del 1° ottobre prossimo, del certificato di promozione alla 2° classe;

a sette anni compiuti non occorre alcun titolo di studio.

I certificati di compimento, di licenza o di maturità debbono essere presentati nelle forme prescritte dai regolamenti sull'istruzione elementare 12 giugno 1901, 9 ottobre, 1895; per gli esami nelle scuole medie ed elementari del 13 ottobre 1901; quelli di promozione dovranno venire rilasciati dai sindaci e indicare i voti riportati negli esami, altrimenti non saranno ritenuti validi.

Il grado d'istruzione indicata per ciascun anno è il minimo che si possa esigere, e a parità di condizioni, saranno preferiti coloro che hanno rispettivamente una istruzione superiore.

Per il conferimento del posto suddetto, avranno la preferenza, a parità di condizioni, economiche;

1. Gli orfani di padre e madre, entrambi insegnanti;
2. Gli orfani di entrambi i genitori, dei quali uno sia stato insegnante;
3. Gli orfani di un solo dei genitori, sempre che l'uno o l'altro di essi eserciti od abbia esercitato l'ufficio d'insegnante elementare;
4. I figli d'insegnanti inabili per età o, per salute o interdetti per qualunque ragione, e che per altre condizioni di famiglia meritino speciali riguardi.

Le famiglie dei prescelti al godimento dei posti di concessione governativa, dovranno obbligarsi verso il collegio, prestando valida e legale garanzia, a provvedere il corredo prescritto dal regolamento.

Non saranno prese in considerazione se non le dimande corredate di tutti i documenti sopraindicati.

Nel caso d'indigenza, attestata dal sindaco, le domande di ammissione ed i certificati richiesti potranno essere presentati in carta libera.

Caserta, 12 agosto 1906.

Il prefetto presidente
GRIGNOLO.

CONCORSO al posto di professore di violino e viola nel R. conservatorio di musica di Palermo.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per esami al posto di professore di violino e viola nel R. conservatorio di musica V. Bellini di Palermo con l'annuo stipendio di L. 1900 (millenovecento).

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero dell'istruzione pubblica e potrà, ove lo ritenga necessario, sottoporre i candidati alle seguenti prove:

1. Eseguire un concerto a scelta del candidato.
2. Eseguire una delle sei suonate per violino solo di G. S. Bach, a scelta del candidato.
3. Eseguire una suonata antica di autore italiano scelta dalla Commissione e studiata nel termine da essa stabilito.
4. Eseguire la parte di primo violino e condurre l'esecuzione di un tempo di quartetto, scelto fra quelli di Beethoven, indicato dalla Commissione 24 ore avanti l'esame.
5. Leggere a prima vista e trasportare ad altra tonalità brani di musica, dati dalla Commissione, così sul violino come sulla viola.
6. Dar saggio della propria esperienza didattica con una lezione pratica, rispondendo ad interrogazioni sul metodo d'insegnamento, sulla storia, tecnica e costruzione del violino e della viola, e indicando le arcate e le posizioni in un passo dato dalla Commissione.
7. Armonizzare, in iscritto, un basso senza numeri.

La Commissione comunicherà in tempo utile ai concorrenti la indicazione del luogo e della data dell'esame; coloro che non si presenteranno nel luogo e nell'ora stabiliti, saranno considerati rinuncianti al concorso.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della

conferma, saranno computati come anni di servizio utile per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e Belle arti) non più tardi del 15 novembre 1906 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

fede di nascita;
certificato di buona condotta;
certificato negativa di penalità;
certificato di sana costituzione fisica;

questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare esattamente nella domanda il loro domicilio, e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Roma, 5 ottobre 1906.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'avvenimento politico più commentato dalla stampa estera in questi ultimi giorni si riferisce ad una pretesa convenzione militare tra la Francia e l'Inghilterra. Tale convenzione, che sarebbe stipulata ai danni della Germania, ha colà più che altrove provocato commenti di varia natura. Ora parecchi giornali di Londra riferiscono quei commenti intorno alla pretesa convenzione che la Germania interpreterebbe come un atto di sfida, e taluno aggiunge che le recenti, vivaci dichiarazioni di Guglielmo II sarebbero giustificate dall'annuncio di quest'accordo, di cui egli avrebbe prima avuto sentore.

La Francia e l'Inghilterra, a quanto affermano diversi giornali inglesi, si sarebbero comunicate a vicenda i testi dei rispettivi patti di alleanza con la Russia e il Giappone. Le nuove convenzioni militari sarebbero redatte in modo da includere le cooperazioni dei rispettivi alleati. Così il Giappone si sarebbe già impegnato a invadere le colonie tedesche, in caso di guerra tra l'Inghilterra e la Germania.

Un'inchiesta fatta a Parigi da un corrispondente inglese ha confermato la sostanza di queste notizie. La Francia e l'Inghilterra hanno già avuto uno scambio di idee sulla loro cooperazione in caso di guerra. Ma non si può dire ancora che sia stata redatta una convenzione esplicita.

Lo *Standard* si occupa, come i suoi maggiori confratelli, dell'argomento e commentando l'avversione della stampa tedesca ad una convenzione militare anglofrancese, dice che nessuna convenzione militare è mai stata conclusa nè discussa, nè sarà verosimilmente proposta fra l'Inghilterra e la Francia, a meno che una guerra non minacciasse o l'una o l'altra delle due nazioni.

E' vero che tutti sanno che la Gran Bretagna e la Francia sono necessarie l'una all'altra e che nessuna di esse resterebbe in disparte se la amica fosse attaccata. L'Inghilterra non permetterebbe che la Francia e la Francia non permetterebbe che l'Inghilterra fosse annientata.

L'idea che il Governo di Campbell Bannermann, conchiude lo *Standard*, abbia assunto la responsabilità di un trattato militare è inaccettabile per chi conosce la politica dell'Inghilterra.

***

La stampa europea registra ogni giorno le gesta sanguinarie dei terroristi russi e la conseguente reazione del Governo, ma è scarsa di commenti intorno a questi fatti e si occupa invece, nei riguardi della Russia, della sua situazione finanziaria, quale venne esposta nella lettera del ministro Kokotzof a Stolypin.

Secondo quella lettera, la ridda dei milioni di rubli di entrata ed uscita termina lasciando un vuoto assai sensibile, tale che ha giustamente impressionato le altre nazioni e più di tutte la Francia, la quale ha coperto la maggior parte del prestito russo.

Alla lettera di Kokotzof, che scopre le dolorose piaghe, seguirono gravissime informazioni pubblicate dal *Temps* di Parigi, alle quali una nota ufficiale del Governo russo oppose una smentita.

Ora il *Times*, a proposito del comunicato delle finanze russe, scrive:

« La nota ufficiale, mentre ha l'aria di rettificare le informazioni del *Temps*, tende in realtà a confermarle. L'importante è di sapere se il desiderio del signor Kokotzof di limitare le spese a quelle previste nel bilancio, è realizzabile. Ma è purtroppo da temersi che una grande quantità delle spese che il ministro considera come deplorevoli, siano già state fatte. Leggendo tra le linee – soggiunge il *Times* – noi dobbiamo considerare la lettera del Kokotzof al presidente del Consiglio ben disposto a riceverla, come una protesta concepita in termini rigorosamente finanziari contro la politica di repressione di cui entrambi riconoscono l'inutilità ed il pericolo ».

***

I conflitti greco-bulgari rifioriscono. Un telegramma da Sofia reca come a Varna tre chiese e tre scuole che si trovavano tuttora in mano dei greci sono state occupate in mattinata dalla plebaglia.

Un giornale annuncia che la polizia ha riconsegnato ai greci le chiese che erano state loro tolte, dopo di avere arrestato i capi del complotto.

Sono state prese misure militari per mantenere l'ordine pubblico.

***

Parimente rifioriscono i conflitti in Macedonia, a giudicare dal seguente telegramma da Parigi:

« Notizie da Serres informano che una banda di 50 contadini e soldati turchi è penetrata nel villaggio di Vrania, si è impadronita di nove notabili e li ha fucilati a 10 minuti di strada dal villaggio. La banda si è quindi disciolta, ma poi è ritornata, ha saccheggiato la casa di un ricco proprietario e, dopo averla cosparsa di petrolio, l'ha incendiata.

Il proprietario della casa, sua moglie ed una cameriera sono rimasti uccisi.

Il colonnello Vivanhe ha inviato il capitano Pouves sul posto per fare una inchiesta ».

***

La frontiera algerina è minacciata da serî disordini. Il *Matin* ha da Sidi-Bel-Abbes:

« Un'agitazione crescente è segnalata in tutta la regione di Tafilalet. Numerosi emiri predicano la guerra santa. Il governatore generale di Algeria ha dato ordine di rinforzare tutti i posti dell'estremo sud della frontiera marocchina. Ottocento uomini sono partiti lunedì per Sidi-Bel-Abbes ».

La nuova scuola italiana a Smirne

L'inaugurazione

Ieri l'altro a Smirne venne solennemente inaugurato il grandioso locale per la nuova scuola italiana istituita dall'Associazione nazionale per le missioni.

Alle 10 la musica del *Flavio Gioia* salutava lo sbarco di S. E. l'ambasciatore a Costantinopoli, marchese Imperiali, che si recava all'inaugurazione.

L'ambasciatore era seguìto dal console, dai comandanti e dallo stato maggiore delle RR. navi *Archimede* e *Flavio Gioia* mentre i marinai italiani e le truppe turche rendevano gli onori. L'ambasciatore fu ricevuto dal prof. Chiesa, direttore della nuova scuola, e dal Comitato della scuola.

Arrivò pure, salutato dalle truppe, il Vali Kiamil.

Tutte le autorità si recarono indi nella cappella, ove erano raccolti il clero e tutta la colonia italiana.

L'arcivescovo pronunciò parole di omaggio all LL. MM. il Re d'Italia ed al Sultano e plaudì all'Associazione nazionale per le missioni; invitò i presenti a ringraziare Dio. Intuonò poscia il *Te Deum* e infine l'*Oremus pro Rege nostro*.

Indi il comm. Giustiniani pronunciò un discorso dicendo che la cerimonia coronava lo zelo dei cooperatori. Ringraziò il Sultano e il Valì che favorirono l'opera e l'ambasciatore la cui presenza testimonia l'interesse del Governo. Ricordò i pionieri e gli esecutori dell'opera: Conti, Lampertico, Bassi, Schiapparelli e suor Zaccaria ed espresse gratitudine verso il console pel suo appoggio. Concluse dicendo che la scuola prospererà per la intelligenza di coloro che la dirigono. Invitò infine, l'ambasciatore a dichiarare aperta la scuola.

L'ambasciatore si disse soddisfattissimo di assistere alla cerimonia, si congratulò colla associazione che ha benemeritato della patria e la ringraziò insieme al vescovo per la sua opera. Ringraziò anche il Valì Kiamil di cui la presenza prova la cordialità delle relazioni tra i due Sovrani e i due paesi e lo pregò di far pervenire al Sultano gli omaggi della Colonia italiana.

Infine, in nome del Re d'Italia, dichiarò aperta la scuola, sicuro della sua prosperità.

Il discorso dell'ambasciatore fu applauditissimo.

I cannoni delle navi italiane tuonavano e la musica del *Flavio Gioia* intuonò la marcia reale.

Dopo fu servito un rinfresco, durante il quale il console pronunciò parole di ringraziamento per il governatore, aggiungendo che la scuola non è istituita per un'aspirazione di propaganda politica, ma di coltura nazionale per poter italianamente educare i propri figli italiani.

Indi venne inviato un telegramma di omaggio a S. M. il Re.

I festeggiamenti.

Nel pomeriggio presenti S. E. l'ambasciatore marchese Imperiali, il R. console italiano, le autorità turche, i comandanti e gli ufficiali delle RR. navi *Archimede* e *Flavio Gioia* e le notabilità della colonia italiana, ebbe poi luogo la premiazione degli alunni italiani che riuscì splendidamente.

La musica del *Flavio Gioia* eseguì un magnifico concerto.

La sera, la colonia italiana offrì un banchetto di ottantasette coperti a S. E. l'ambasciatore ed alla ufficialità delle navi italiane.

Il marchese Imperiali si trovava al posto d'onore.

Assistevano pure al banchetto Said bey, figlio di Kiamil pascià, i commendatori Cricca e Giustiniani ed il console Toscani.

Il comm. Cricca, decano degli intervenuti, ringraziò l'ambasciatore per la testimonianza d'affetto data alla colonia di Smirne ed invitò a bere alla salute dell'augusto Sovrano d'Italia e del marchese Imperiali.

Questi rispose commosso e si disse orgoglioso di essere circondato da un'eletta colonia; rievocò la dolcissima commozione provata quando la bandiera italiana fu issata salutata dalle salve di cannone. Ringraziò quindi il cortese decano della colonia, inneggiò al Sultano, alla marina ed all'esercito turco, salutò il degnissimo console ed invitò tutti per l'indomani a bordo della R. nave *Flavio Gioia*.

Said bey prese pure la parola e brindò a S. M. il Re d'Italia a nome del Sultano, al marchese Imperiali ed alla prosperità delle marine turca ed italiana.

Ieri S. E. il marchese Imperiali, accompagnato dal console Toscani e dagli ufficiali delle navi italiane, si recò a visitare la scuola popolare maschile, ove fu ricevuto dal Comitato della scuola ed accolto festosamente al suono della banda popolare e vivamente acclamato.

L'ambasciatore, rispondendo ad un affettuoso indirizzo lettogli, si disse lieto di stringere la mano agli operai e li assicurò che i rappresentanti del Governo italiano prendono a cuore i loro interessi. Raccomandò quindi ai giovani di mostrarsi riconoscenti e docili e comunicò poi un cordiale saluto del Re.

Le parole dell'ambasciatore commossero gli operai che fecero una entusiastica dimostrazione al grido di: *Viva il Re! Viva l'Italia!*

Il marchese Imperiali visitò quindi l'asilo e baciò alcune bambine, dicendosi commosso dei cortesi complimenti fattigli; poi si recò alla scuola femminile, ove raccomandò ai parenti delle alunne di sentirsi orgogliosi di essere italiani e li esortò a mandare i figli alle scuole italiane.

Dopo questa visita, l'ambasciatore si recò alla chiesa cattolica italiana ed assistè al servizio divino celebrato dall'arcivescovo monsignor Marengo. La chiesa era gremita di popolo e di marinai del *Flavio Gioia*.

Il superiore dei Domenicani ricordò l'apertura della parrocchia italiana, e rivolse fervidi ringraziamenti all'ambasciatore pel suo intervento alla cerimonia.

Il disastro ferroviario di Piacenza

Un gravissimo disastro ferroviario, le cui cause non sono ancora ben chiare, si verificò l'altra sera presso Piacenza. Il treno direttissimo n. 25, partito da Milano per Roma alle ore 20,40, via Parma-Sarzana, alla scarpata al ponte sul Po ebbe deragliato sei vetture che produssero la morte di cinque viaggiatori e moltissimi altri ne ferirono.

La catastrofe avvenne a 600 metri dalla stazione di Piacenza, nella massima oscurità, tra nebbia fittissima, mentre il treno correva con grande velocità, ciò che contribuì ad aggravare il disastro. I vagoni deviati si accatastarono e si infransero. Grida strazianti di dolore e di spavento partirono da tutto il treno.

Dalla stazione vicina accorse il personale, che intraprese immediatamente l'opera di salvataggio.

I morti finora constatati sono quattro; essi avevano quasi tutti le braccia e le gambe spezzate.

I feriti vennero trasportati all'ospedale.

Appena avvenuto il disastro accorsero sul luogo le autorità, le truppe, medici e funzionari delle ferrovie, che organizzarono il servizio di soccorso e lo sgombro della linea.

Altre notizie danno i seguenti particolari:

« Il diretto n. 25 si componeva di una locomotiva, di un bagagliaio, di dodici carrozze pei viaggiatori, di una vettura postale e di un bagagliaio di coda.

« Le vetture deviate e rovesciatesi furono cinque.

« Finora non fu possibile di precisare la causa dell'accidente.

« Il disastro fu reso maggiore dalla fortuita presenza sul binario attiguo a quello pel quale passava il treno n. 25 di una locomotiva con una colonna di carri in manovra. Questo treno in manovra andò ad urtare le vetture del treno n. 25 rovesciatesi.

« il materiale ha subito gravissimi danni. Alcune vetture sono ridotte in frantumi ».

I morti identificati finora sono tre: Alessandro Ferriani di anni 14, figlio del sostituto procuratore generale alla Corte di cassazione di Roma, il ragioniere Adolfo Cogliati di Roma e Guarnelli Italo di Bologna. Una signora morta non è stata ancora potuta identificare, ma sembra che possa essere la signora Cogliati.

Ecco poi l'elenco dei numerosi feriti che sono degenti negli ospedali di Piacenza.

Sono feriti gravemente la moglie e il figlio ventiduenne del comm. Ferriani, un'altra sua bambina è leggermente ferita.

Altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale civile, nella casa di salute del prof. Lodigiani ed in alberghi cittadini.

Si trovano feriti all'ospedale civile: 1. Ferriani Alessandro di Lino da Reggio Emilia, dimorante a Roma — 2. Rossignoli Felice, negoziante, dimorante a Torino — 3. Silva Giovanni Lazzaro, carrettiere — 4. Lorenzini Evelino da Bertinoro (Forlì), cameriere, dimorante a Roma — 5. Zoccoli Giuseppe da Campobasso, dimorante a Milano — 6. Ventola Tommaso di Avellino, dimorante a San Marino — 7. Panzarasa Roberto da Mortara, dimorante a Roma — 8. Cleofe Pellegrini da Milano, professoressa, dimorante a Roma — 9. Maraschi Italo di Parma — 10. Massari Enrico da Napoli, cameriere.

Alla Casa di salute Lodigiani si trovano: 11. avv. Francesco Rossi, capo sezione al Ministero delle finanze — 12. sua moglie Rossi Ester — 13 Pracca Maria, sua cameriera — 14. Giorgio White, inglese — 15. Scacchi avv. Domenico di Codogno, residente a Roma — 16. Broggi Luigi, da Reggio Emilia — 17. Passaglia Maria, da Lucca — 18. Agnoli Pietro da Parga.

All'*Albergo d'Italia* vi sono: 19. Marconeschi Carlo, da Trani — 20. Luigino Caccale, da Spezia.

All'*Hotel San Marco* si trovano: 21. contessa Monsani, da Reggio Emilia — 22. Ficarelli Carolina, da Reggio Emilia — 23. Martinez Pietro, da Palermo — 24. prof. Bignani, dell'Università di Roma — 25. prof. Dionisi, di Modena.

Alla Croce Bianca vi sono: 26. avv. Gaeti Francesco, da Catania — 27. Hirsch Giulio, da Milano — 28. Ruggeri Ferdinando, da Modena — 29 Poggi Ida di Mantova, cuoca — 30. Brunello Carolina, di Reggio Emilia, cameriera — 31. Passaglia Arcangelo, di Firenze, ragioniere — 32. Spinelli Alessandro, di Roma, telegrafista.

Altri numerosi contusi, leggermente feriti dopo la medicatura proseguirono il loro viaggio e parecchi ne giunsero ieri a Roma, verificandosi alla stazione fra gli scampati dal disastro e le loro famiglie scene commoventissime.

***

S. E. il ministro dei lavori pubblici on. Gianturco, appena avuto ieri mattina notizie del disastro, nominò una commissione d'inchiesta.

La Commissione è composta del comm. Agazzi, del comm. Pircini e del comm. Decasa tutti e tre ispettori superiori dell'ispettorato centrale delle ferrovie dello Stato che sono giunti stamane a Piacenza.

Non contento di ciò S. E. Gianturco ha voluto personalmente recarsi ad inquirire nel pomeriggio di ieri, accompagnato dal suo capo di Gabinetto comm. Dominedò e dall'ispettore principale delle ferrovie dello Stato comm. De Sanctis. Col diretto delle ore 14.40 per Pisa e Piacenza partì per il luogo del disastro, che stamane alle ore 10, ha accuratamente osservato, recandosi poscia a visitare i feriti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette ieri sera a Racconigi S. E. Martini, governatore dell'Eritrea, e lo trattenne a pranzo.

Dopo il pranzo, S. E. Martini ripartì per Torino.

S. M. la Regina Madre si recò ieri l'altro a visitare il museo dell'Armata a Parigi, fermandosi specialmente innanzi alla statua di Napoleone.

La sera assistè alla rappresentazione dello spettacolo alla Comédie française.

Ieri S. M. visitò il museo del Louvre, trattenendosi specialmente nella sezione italiana, guidata dal conservatore del museo sig. Homollo.

Nel pomeriggio di ieri S. M. la Regina Madre ricevette il presidente della Repubblica signor Fallières, che fu introdotto nel suo appartamento dal marchese Guiccioli.

Il vestibolo e la scala dell'albergo erano stati decorati con fiori.

La Regina ricevette con grande cordialità il presidente della Repubblica, al quale presentò le sue dame d'onore.

Il signor Fallières alla sua volta le presentò il suo seguito.

Il colloquio è durato 25 minuti.

S. M., conversando col presidente Fallières, si dichiarò soddisfattissima del suo soggiorno a Parigi e dell'accoglienza cordiale fattale dalla popolazione.

Disse che si è decisa a ritardare la sua partenza.

Alle 4.25 il signor Fallières ha preso congedo dalla Regina ed è ritornato all'Eliseo.

S. A. R. il Duca di Genova ricevette nel pomeriggio di ieri l'altro a Taranto, a bordo della nave ammiraglia *Lepanto*, il prefetto di Lecce ivi giunto per ossequiarlo: indi si recò ad ispezionare l'arsenale, ove ricevette una rappresentanza del municipio di Taranto.

S. E. il presidente del Consiglio dei ministri cav. Giolitti, accompagnato dal suo segretario particolare comm. Rossi, partì ieri sera da Roma, col treno per Pisa delle ore 20.40, direttamente per Cavour.

S. E. il cav. Giolitti venne salutato alla stazione dalle LL. EE. i ministri e sotto segretari di Stato presenti in Roma, dai capi di servizio del ministero dell'interno e da parecchi amici personali.

XVIII Congresso dell'Associazione oftalmologica italiana. — Domani 9 corrente, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo al Policlinico Umberto I la seduta inaugurale del 18° Congresso dell'Associazione oftalmologica italiana sotto la presidenza del prof. comm. Francesco Businelli. Interverranno S. E. il ministro della pubblica istruzione e le altre autorità.

Sono incritti oltre 100 congressisti ed i più eminenti clinici italiani. Fra le importantissime comunicazioni annunziate, notevoli quelle sulla profilassi e patogenesi del tracoma e sulla patologia e terapia delle affezioni lacrimali che formano tema di discussione generale.

Il Museo Barracco al corso Vittorio Emanuele è stato riaperto gratuitamente al pubblico nei giorni di martedì e venerdì di ciascuna settimana, dalle ore 10 alle 15.

R. scuola professionale femminile. — È stato pubblicato il manifesto per la riapertura della scuola professionale femminile « Margherita di Savoia » e dell'annessa scuola festiva di commercio, via Panisperna n. 258.

Dal giorno 15 in poi, e fino a che vi saranno posti disponibili, si farà l'iscrizione delle nuove alunne. Gli esami di riparazione avranno luogo nei giorni 18, 19, 20 e 22. Le regolari lezioni comincieranno il 3 novembre.

La tassa mensile è di L. 3 per ciascuna alunna, qualunque sia il numero dei corsi cui attende e dei laboratori che frequenta.

Per ottenere l'ammissione si richiede che l'alunna abbia compiuto almeno i 12 anni e non oltrepassato gli anni 16 e che abbia conseguito la licenza della 5ª elementare o la promozione alla 6ª classe.

Le giovanette che avessero compiuto solamente il corso elementare inferiore, potranno frequentare due dei seguenti laboratori a loro scelta: stiratura, rammendo, lavori di maglia in lana e seta, calze e maglierie a macchina, cucito in bianco.

Le alunne che hanno frequentato la scuola con assiduità e con profitto nello scorso anno potranno iscriversi nuovamente nei giorni 10, 11, 12 e 13 corrente, dalle ore 9 alle 15.

Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato. — Il Consiglio di amministrazione nelle ultime sedute, fra gli altri provvedimenti:

1. Deliberò la concessione di assegni a otto famiglie di soci defunti, per un importo annuo di circa L. 2000.

2. Convalidò le domande di ammissione di 50 nuovi soci, dovuti per la maggior parte alla propaganda esercitata dalle benemerite commissioni provinciali di Roma e di Catania.

3. Deliberò di portare a 105 il numero dei convittori nel collegio di Spoleto, per soddisfare, almeno in parte, alle molte domande di ammissione di alunni a pagamento, indizio questo del favore sempre crescente che incontra fra i soci il convitto per il suo andamento esemplare.

4. Prese atto del buon risultato di una festa di beneficenza a favore dell'istituto, tenutasi a Castellammare di Stabia, ad iniziativa della Commissione per la provincia di Napoli.

Per la protezione degli animali. — Gli agenti della Società romana per la protezione degli animali, durante il mese di settembre p. p., hanno prestato servizio, oltrechè in Roma, in Anticoli, Alatri, Anzio, Civita Castellana, Frascati, Grottaferrata, Subiaco, Tivoli, Valmontone, Viterbo, compiendo le seguenti operazioni:

Veicoli a cui attaccaronsi animali di rinforzi 356 — equilibrati 509 — diminuiti di carico di merci 72 — di persone 683.

Confiscati: bastoni 434 — capezzoni 2 — morgie 140 — pali 15 — roselte 3.

Contravvenzioni: per carico eccessivo 17 — per frustate 2 — per inabilità 9 — per percosse 24 — per piaghe 47 — per zoppia 7 — per uso di oggetto di tortura 1.

Ferrovia elettrica Roma-Civita Castellana. — In seguito di autorizzazione prefettizia, nella settimana, il tronco urbano di questa ferrovia elettrica da piazza della Libertà al ponte Milvio sarà aperto al pubblico esercizio.

Il municipio ha stabilito le seguenti fermate:

Da piazza della Libertà: angolo Lungo Tevere Milizie e viale delle Milizie — angolo via Legnano e viale delle Milizie — angolo via Barletta e viale delle Milizie.

Sulla via Angelica, a metà del tronco, fra il viale delle Milizie e il vicolo dei Prati di Castello — imbocco del vicolo Prati di Castello — barriera di porta Angelica — osteria dell'Olmo — ponte Milvio.

Per l'importazione dei prodotti agrari. — Si telegrafa da Piacenza, 6:

L'Unione italiana per l'esportazione dei prodotti agrari costituitasi nel giugno scorso in Piacenza per iniziativa della Confederazione italiana dei Consorzi agrari e col concorso di molte Associazioni ed agricoltori di ogni parte d'Italia ha deliberato oggi l'apertura di un ufficio proprio in Monaco di Baviera per la vendita dei prodotti agrari in Germania e l'istituzione di una filiale in Napoli, che incominceranno a funzionare il 1° novembre prossimo.

Istituzione di un nuovo museo. — A Domodossola nel collegio Rosmini, per cura dell'illustre geologo rosminiano prof. A. Malladra, fu inaugurato un importante museo storico del Sempione ricchissimo di roccie, piani, rilievi fotografici, libri, perforatrici, ecc. riguardanti il grande traforo alpino. Sono molto importanti le serie complete delle roccie del Sempione e le pubblicazioni sul valico dal 1836 al 1906. Probabilmente il museo sarà visitato dalla Regina Margherita nella sua prossima visita a Domodossola.

Notizie agrarie. — Ecco il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di settembre:

Le condizioni generali della campagna si mantengono buone; ma è sempre sentito il bisogno di nuove e più abbondanti pioggie, di cui approfitterebbero i pascoli ed i prossimi lavori di semina e di concimazione. Continua la vendemmia con esito soddisfacente. Mentre volgono al termine la raccolta e l'essicazione del granturco, s'inizia la raccolta delle castagne.

L'olivo è qua e là sofferente a causa delle vicende meteorologiche.

Abbondante riesce il prodotto della canapa.

La cassa forte del "Sirio". — Si telegrafa da Cartagena 7 che i palombari riuscirono ad estrarre dello schifo del naufragato piroscafo *Sirio* la cassaforte che si credeva dovesse contenere molti ed importanti documenti di viaggio.

Aperta davanti ad un notaro, la cassa è risultata vuota.

Marina militare. — Ieri l'altro le RR. navi *Vesuvio* ed *Americo Vespucci* partirono la prima da Massaua per Aden e la seconda da Leith per Newcastle. Ieri la R. nave *Fieramosca* partì da Norfolk per New-York

Marina mercantile. — I piroscafi *Lazio* ed *Ischia* della N. G. I. giunsero il giorno 4 il primo a New-Orleans ed il secondo a Bombay. Il postale *Florida* del Ll. italiano giunse il 5 a Buenos-Aires. Lo stesso giorno i piroscafi *Argentina* ed *Italia* della Veloce partirono il primo da Las Palmas per Barcellona ed il secondo da Barcellona per Teneriffa e Buenos-Aires. Ieri l'altro i piroscafi *Raffaele Rubattino* e *Sicilia* della N. G. I. giunsero il primo a Bombay ed il secondo a New-York; il piroscafo *Sannio*, della stessa N. G. I., proseguì il giorno 5 da Tangeri per il Plata.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 6. — Il Congresso dei delegati del partito costituzionale democratico si aprirà domani a Helsingfors.

Nella prima seduta verrà letta la relazione, già approvata dal Comitato centrale, del prof. Miliukow, sull'attitudine futura del partito.

PARIGI, 6. — Il Congresso di chirurgia ha tenuto nel pomeriggio di oggi l'ultima seduta.

Il prof. Alessandri, di Roma, ha fatto una comunicazione su alcuni particolari di medicina operatoria.

Il dott. Doyen ha esposto qualche caso di guarigione del cancro ottenuta col suo sistema

Il Congresso si è chiuso con la presentazione di alcuni istrumenti e apparecchi nuovi.

PIETROBURGO, 6 — Il generale Mitchenko è stato nominato comandante in capo del secondo corpo d'armata del Caucaso.

Il generale Grodekof, comandante in capo delle truppe dell'Estremo Oriente, è stato esonerato dal comando con decreto Imperiale, pur conservando le sue funzioni di membro del Consiglio dell'Impero.

SIBIRSK, 6 — Il generale Starinkevitch, che fu ferito giovedì da una bomba, è morto in seguito alle ferite.

PIETROBURGO, 6. — Il contrammiraglio Nenogatow e i comandanti ed alunni ufficiali della terza flotta del Baltico che com-

battè a Tsushima saranno tradotti dinanzi al Consiglio di guerra per rispondere dell'accusa di essersi arresi ai Giapponesi con le loro navi senza combattere.

TANGERI, 6. — Rosen è entrato a Fez matedì alle due con grande solennità. Tutti i diplomatici e gli ufficiali vestivano la grande uniforme.

L'apparato spiegato ha fatto una viva impressione negli indigeni accorsi.

PIETROBURGO, 6. — Si annunzia che sono scoppiati disordini agrari nella regione di Yusowka. Alcune proprietà sono state incendiate.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il conte Calice è partito oggi per l'Austria.

Erano alla stazione al momento della partenza tutti i membri del Corpo diplomatico, gli alti dignitari, le autorità ed i principali membri della colonia austriaca. L'ambasciatore di Germania, come decano del Corpo diplomatico, ha pronunciato alcune parole di saluto.

BERLINO, 6. — Il Congresso per la telegrafia senza fili ha continuato oggi i suoi lavori che, come nelle sedute precedenti, hanno un andamento soddisfacente.

ATENE, 7. — Lo sciopero ferroviario è terminato.

ATHLONE, 7. — John Redmond ha pronunciato un discorso nel quale ha detto che il partito irlandese respingerà qualsiasi misura del Governo che non conceda all'Irlanda un parlamento autonomo con un potere esecutivo responsabile verso questo parlamento.

L'oratore ha esortato gli irlandesi a respingere qualsiasi altro progetto.

HELSINGFORS, 8. — Il Congresso del partito dei cadetti si è riunito iersera con l'intervento di 171 delegati, rappresentanti 43 Governi.

Il principe Paolo Dolgorukoff è stato eletto presidente; Tesslenko, Chiniakoff e il principe Shakhowski sono stati eletti vicepresidenti.

Dolgorukoff ha pronunciato un discorso in cui ha deplorato la necessità nella quale si è trovato il Congresso di doversi riunire fuori della Russia, in una nazione che ha saputo conquistare la libertà.

Sono stati presentati ordini del giorno che esprimono adesione al manifesto di Viborg, ma dichiarano che il momento attuale è inopportuno per continuare la resistenza passiva.

Si è proceduto poi alla redazione di un programma elettorale basato sull'indirizzo della Duma in risposta al discorso del trono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 7 ottobre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	761 30.
Umidità relativa a mezzodì	57.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 24 2. minimo 15.2.
***Pioggia* in 24 ore**	— —

7 ottobre 1906.

In Europa: pressione massima di 768 in Baviera e Transilvania, minima di 755 in Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mm.; temperatura diminuita; piogge e temporale al nord centro.

Barometro: massimo a 767 al nord, minimo a 765 in Sardegna.

Probabilità: cielo vario; qualche pioggia o temporale sul versante adriatico; venti deboli tra nord e levante.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 ottobre 1906

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 9	16 4
Genova	sereno	calmo	22 2	16 2
Spezia	sereno	calmo	22 6	18 8
Cuneo	coperto	—	20 8	11 9
Torino	coperto	—	20 3	15 0
Alessandria	nebbioso	—	21 0	12 8
Novara	nebbioso	—	22 3	13 6
Domodossola	nebbioso	—	21 2	13 0
Pavia	nebbioso	—	22 2	14 4
Milano	nebbioso	—	20 6	12 8
Sondrio	$^{3}/_{4}$ coperto	—	21 4	14 0
Bergamo	coperto	—	18 2	14 5
Brescia	sereno	—	20 2	13 3
Cremona	piovoso	—	18 5	13 4
Mantova	—	—	—	—
Verona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	19 2	12 8
Belluno	nebbioso	—	19 7	13 2
Udine	$^{3}/_{4}$ coperto	—	19 2	14 8
Treviso	coperto	—	19 8	15 0
Venezia	coperto	calmo	18 5	16 0
Padova	coperto	—	18 4	14 7
Rovigo	coperto	—	21 2	15 4
Piacenza	nebbioso	—	19 3	14 1
Parma	coperto	—	18 2	15 3
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	coperto	—	19 0	15 1
Ferrara	coperto	—	21 8	15 5
Bologna	coperto	—	19 8	15 5
Ravenna	coperto	—	21 5	14 0
Forlì	coperto	—	20 8	15 2
Pesaro	coperto	calmo	22 0	14 0
Ancona	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	25 0	16 2
Urbino	sereno	—	20 8	13 4
Macerata	$^{1}/_{2}$ coperto	—	24 4	14 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	22 2	10 1
Camerino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	21 9	11 8
Lucca	coperto	—	20 5	16 2
Pisa	$^{1}/_{2}$ coperto	—	20 7	15 0
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	22 8	15 8
Firenze	coperto	—	21 4	15 9
Arezzo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	22 0	14 6
Siena	—	—	—	—
Grosseto	coperto	—	20 0	10 0
Roma	sereno	—	23 6	15 2
Teramo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	24 5	13 6
Chieti	coperto	—	21 8	14 6
Aquila	sereno	—	22 4	12 5
Agnone	$^{1}/_{2}$ coperto	—	20 8	11 2
Foggia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	26 6	12 0
Bari	sereno	calmo	23 2	12 0
Lecce	nebbioso	—	26 0	12 5
Caserta	$^{1}/_{4}$ coperto	—	25 5	13 8
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	23 7	16 1
Benevento	sereno	—	25 6	12 5
Avellino	sereno	—	20 0	9 0
Caggiano	sereno	—	19 6	12 4
Potenza	nebbioso	—	21 2	9 5
Cosenza	sereno	—	24 5	12 4
Tiriolo	sereno	—	19 0	10 7
Reggio Calabria	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	23 8	19 0
Trapani	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	24 9	20 2
Palermo	coperto	calmo	25 1	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 2	19 4
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	23 7	17 0
Catania	coperto	calmo	23 5	17 3
Siracusa	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	22 2	16 3
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	24 9	16 4
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	23 6	15 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*